SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 gennaio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Piemonte per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera *a)*, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera *b)*, alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera *c)* e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera *d)* e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)*, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera *e)*;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 12 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 26 giugno 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viù in Provincia di Torino;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 269 del 24 luglio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viù in Provincia di Torino»;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e)*, del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1,

commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Piemonte sono richiamati gli eventi calamitosi per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 17.487.685,51;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 380 del 16 agosto 2016 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Piemonte» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera *b)*, 4, lettera *f)*, e 7 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Piemonte, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 8.700.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera *b)*, della predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Piemonte, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'esito delle attività istruttorie disciplinate con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera del 28 luglio 2016, con cui si dispone che le deliberazioni previste al comma 3, lettera *b)*, sopra citate saranno adottate, fermi restando i tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale le Regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015;

Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l'accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota della Regione Piemonte del 6 dicembre 2016 con cui è stata trasmessa la tabella, che sarà pubblicata sul sito web istituzionale della Regione, riepilogativa dei contributi massimi concedibili, quantificati in euro 4.768.322,50, con riferimento alle domande accolte di cui al punto 1.5 dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 380 del 16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile CG 69882 del 14 dicembre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Piemonte, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 4.768.322,50, suddivisi come segue:

a) eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014, euro 4.731.682,05;

b) eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in provincia di Alessandria e di Viù in provincia di Torino, euro 36.640,45.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A00208

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Lazio per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera *a)*, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera *b)*, alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera *c)* e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera *d)* e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)*, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera *e)*;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 184 del 29 luglio 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo»;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e)*, del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Lazio sono richiamati gli eventi calamitosi per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 9.682.127,00;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 375 del 16 agosto 2016 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lazio» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera *b)*, 4, lettera *f)*, e 7 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Lazio, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 4.800.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera *b)* della predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Lazio, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'esito delle attività istruttorie disciplinate con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera del 28 luglio 2016, con cui si dispone che le deliberazioni previste al comma 3, lettera *b)*, sopra citate saranno

adottate, fermi restando i tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale le Regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015;

Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l'accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del 16 dicembre 2016 con cui la Regione Lazio ha trasmesso la tabella, che verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Regione, riepilogativa dei contributi massimi concedibili, quantificati in euro 2.732.872,59, con riferimento alle domande accolte, di cui al punto 1.5 dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 375 del 16 agosto 2016, sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/0071470 del 20 dicembre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite di euro 2.732.872,57 con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A00209

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Molise per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2016

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera *a)*, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera *b)*, alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera *c)* e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera *d)* e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)*, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera *e)*;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 280 del 4 settembre 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise»;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate

dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e)*, del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Molise sono richiamati gli eventi calamitosi per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 2.591.521,92;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 379 del 16 agosto 2016 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Molise» ed, in particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera *b)*, 4, lettera *f)*, e 7 dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Molise, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 1.200.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera *b)* della predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Molise, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'esito delle attività istruttorie disciplinate con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera del 28 luglio 2016, con cui si dispone che le deliberazioni previste al comma 3, lettera *b)*, sopra citate saranno adottate, fermi restando i tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale le Regioni comunicheranno l'esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 208 del 2015;

Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la convenzione stipulata in data 17 novembre 2016 tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale sono stati definiti i contratti tipo per l'accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del 30 novembre 2016 con cui la Regione Molise ha trasmesso la tabella, che verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Regione, riepilogativa dei contributi massimi concedibili, quantificati in euro 730.740,49, con riferimento alle domande accolte, di cui al punto 1.5 dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 379 del 16 agosto 2016, sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/67529 del 03 dicembre 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 5 e 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Molise, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite di euro 730.740,49 con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A00210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 108306 del 23 dicembre 2016, che ha disposto per il 2 gennaio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 108306 del 23 dicembre 2016, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a centosettantanove giorni è risultato pari a -0,317%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,158.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,563% e a 0,679%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2017

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

17A00309

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2016.

Rettifica del decreto 6 dicembre 2016 di revoca dei prodotti fitosanitari Iram 50 DF, Iram, Champion 50 DF, a base della sostanza attiva rame idrossido, a seguito di valutazione negativa del dossier Iram 50 DF di Allegato III alla luce dei principi uniformi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli Allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150», recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto di revoca del 6 dicembre 2016 di revoca dei prodotti fitosanitari «Iram 50 DF» n. reg. 14825, «Iram» n. reg. 558, «Champion 50 DF» n. reg. 9241 a base della sostanza attiva rame idrossido, a seguito di valutazione negativa del dossier «Iram 50 DF» di Allegato III alla luce dei principi uniformi;

Rilevato che è stato erroneamente riportato il n. reg. 14825 per il prodotto fitosanitario «Iram 50 DF» al posto di n. reg. 9242 corretto, a nome dell'impresa Agrimix S.r.l. via Campobello, 11 - Pomezia;

Ritenuto di dover apportare il corretto numero di registrazione n. 9242 per il prodotto fitosanitario sopra citato;

Decreta:

Si rettifica il n. reg. 14825 per il prodotto fitosanitario IRAM 50 DF al posto di n. reg. 9242 corretto, a nome dell'impresa Agrimix S.r.l. via Campobello, 11 - Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 29 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

17A00266

DECRETO 29 dicembre 2016.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario ZEB 80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto dirigenziale, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario ZEB 80 reg. n. 6916 contenente la sostanza attiva mancozeb, a nome dell'impresa di seguito indicata;

Vista la domanda ricevuta dall'impresa medesima con la quale rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di dover revocare la suddetta registrazione;

Decreta:

È revocato, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato nella seguente tabella registrato in data e a nome dell'impresa affianco indicata:

	n. reg	nome	impresa	data reg.
1.	6916	ZEB 80	ZOLFINDUSTRIA S.r.l.	18/12/1986

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 29 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

17A00267

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2016.

Sostituzione del liquidatore della «Consorzio Cooperative Galafati», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octicsdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Consorzio Cooperative Galafati», con sede in Roma, codice fiscale n. 11133141009, si è sciolta e posta in liquidazione l'8 marzo 2013;

Visto il verbale di mancata revisione dell'11 agosto 2016, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore sig. Giuseppe Galafati, deceduto;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 28 ottobre 2016;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Sergio Vitellozzi nato a Roma, il 23 febbraio 1961, codice fiscale: VTLSRG61B23H501G, con studio in piazza Antonio Mancini n.4 - 00196 Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sergio Vitellozzi, nato a Roma il 23 febbraio 1961. codice fiscale: VTLSRG61B23H501G, con studio in Roma, piazza Antonio Mancini n. 4, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Consorzio cooperative Galafati», con sede in Roma, codice fiscale n. 11133141009, in sostituzione del sig. Galafati Giuseppe deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00205

DECRETO 20 dicembre 2016.

Sostituzione del liquidatore della «Many Jobs», in Busto Arsizio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Many Jobs», con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita in data 29 dicembre 2011, codice fiscale n. 07647290969, si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 2 ottobre 2014;

Visto il verbale di revisione del 27 novembre 2015, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2013 e dalla mancata esibizione dei libri sociali;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata in data 6 maggio 2016 prot. n. 126782, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 28 ottobre 2016;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. De Gregorio Liberato, nato a Piano Di Sorrento (Napoli), il 16 aprile 1966, codice fiscale: DGRLRT66D16G568R, con studio in via Carolina Invernizio n. 3 - 20157 Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. De Gregorio Liberato, nato a Piano Di Sorrento (Napoli), il 16 aprile 1966, codice fiscale: DGRLRT66D16G568R, con studio in via Carolina Invernizio n. 3 - 20157 Milano, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Many Jobs», con sede in Busto Arsizio (Varese), codice fiscale n. 07647290969, in sostituzione del sig. Fenaroli Angelo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00206

DECRETO 20 dicembre 2016.

Sostituzione del liquidatore della «G.D.S Garanzia del Servizio», in Paderno Dugnano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «G.D.S. Garanzia del Servizio», con sede in Paderno Dugnano (Milano), costituita in data 4 ottobre 2010, codice fiscale n. 07174580964 si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 14 gennaio 2016;

Visto il verbale di revisione del 18 febbraio 2016, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquida-

tore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale e rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2014 nonché dalla mancata esibizione dei libri sociali;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata, non risulta essere consegnata e che le successive raccomandate, inviate sia alle sede legale della Cooperativa che al domicilio del liquidatore, sono ritornate indietro con la dicitura sconosciuto;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato Centrale per le cooperative nella seduta del 28 ottobre 2016;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Orlandi Andrea, nato a Rho (Milano), il 14 gennaio 1986, codice fiscale: RLNNDR86A14H264J, con studio in via Torino n. 51 - 20123 Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Orlandi Andrea, nato a Rho (Milano), il 14 gennaio 1986, codice fiscale: RLNNDR86A14H264J, con studio in via Torino n. 51 - 20123 Milano, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «G.D.S. Garanzia del Servizio», con sede in Paderno Dugnano (Milano), codice fiscale n. 07174580964, in sostituzione del sig. Nutu Adrian.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00207

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 gennaio 2017.

Istituzione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 11).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, che attribuisce al Commissario straordinario il compito di definire i criteri di indirizzo, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico;

Visto l'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario per la definizione dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* del medesimo decreto-legge, si avvale di un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, in numero non superiore alle quindici unità;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2016;

Considerata la necessità di procedere all'istituzione del comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 e 14 dicembre 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Istituzione del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 è composto da numero tredici esperti di comprovata esperienza in materia giuridica, di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

2. Il comitato tecnico-scientifico ha sede in Roma, con facoltà di riunirsi, ove necessario, presso la sede di Rieti della Struttura commissariale centrale.

3. Le funzioni di presidente vengono esercitate da uno dei suoi membri nominato con apposita deliberazione del comitato tecnico-scientifico.

4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il comitato tecnico-scientifico si avvale delle risorse strumentali messe a disposizione della Struttura commissariale.

Art. 2.

Compiti del comitato tecnico-scientifico

1. Il commissario straordinario si avvale del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1 per la definizione dei criteri di indirizzo, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

2. Con apposita deliberazione il comitato tecnico-scientifico definisce i criteri e le modalità di convocazione e di funzionamento, nonché, eventualmente, la sua articolazione interna.

Art. 3.

Membri del comitato tecnico-scientifico

1. Sono nominati componenti del comitato tecnico-scientifico di cui al precedentemente art. 1, in considerazione dell'elevata professionalità posseduta, nonché della manifesta e specifica esperienza maturata in materia giuridica, di urbanistica, di ingegneria sismica, di tutela e valorizzazione dei beni culturali, con particolare riguardo ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria:

il prof. Alessandro Balducci, professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica presso il Politecnico di Milano e membro dell'unità di missione «Casa Italia»;

il prof. Massimiliano Rinaldo Barchi, direttore del dipartimento di fisica e geologia dell'Università degli studi di Perugia;

il prof. Antonio Borri, professore ordinario di scienza delle costruzioni presso il dipartimento di ingegneria dell'Università degli studi di Perugia;

il prof. ing. Franco Braga, già professore ordinario di tecnica delle costruzioni e costruzioni in zona sismica presso il dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma «La Sapienza»;

la prof.ssa Marina D'Orsogna, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Teramo;

il prof. Mauro Dolce, Direttore generale del Dipartimento della protezione civile;

il prof. Valter Fabietti, professore ordinario di urbanistica presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara;

la prof.ssa Maria Cristina Forlani, professore ordinario di tecnologia dell'architettura presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara;

il dott. Fausto Guzzetti, direttore dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche;

l'arch. Daniele Cesare Maria Iacovone, già direttore della Direzione regionale urbanistica e territorio della Regione Lazio;

il prof. Stefano Lenci, professore ordinario in scienza delle costruzioni presso il dipartimento di ingegneria civile, edile ed architettura dell'Università politecnica delle Marche;

l'arch. Gianluca Marcantonio, componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

l'ing. arch. Massimo Mariani, presidente eletto del consiglio direttivo dell'European Council of Civil Engineers;

la prof.ssa Marsella Maria Antonietta, professoressa associata di geomatica al dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale presso l'Università di Roma «La Sapienza»;

il prof. Massimo Sargolini, professore ordinario di urbanistica presso l'Università degli studi di Camerino.

2. Fermo il limite massimo previsto dall'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario può, con apposita ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, nominare componenti del comitato tecnico-scientifico ulteriori e diversi da quelli individuati dal precedente comma 1.

3. Salvi i casi di revoca o di dimissioni, i componenti del comitato tecnico-scientifico durano in carica fino al 31 dicembre 2018 in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

5. Con apposita deliberazione del comitato tecnico-scientifico, approvata dal commissario straordinario, sono determinati, assumendo a riferimento la vigente disciplina prevista per i dirigenti pubblici statali ed entro il limite massimo annuo complessivo di € 30.000,00 riferito all'intero comitato tecnico-scientifico, i criteri per il rimborso delle spese documentate di trasferta a valere sulle risorse di cui all'art. 50, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Struttura commissariale www.sisma2016.gov.it

Roma, 9 gennaio 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 93

17A00316

ORDINANZA 9 gennaio 2017.

Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera *c)*, e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. (Ordinanza n. 12).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice commissari» e, in particolare: *a)* il primo comma che, alla lettera *g)*, attribuisce al Com-

missario straordinario il compito di adotta e gestire l'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; *b)* il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: *a)* la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; *b)* la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresì: *a)* al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; *b)* al comma 4, che «il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»;

Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: *a)* individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); *b)* detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento (comma 5); *c)* in relazione alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); *d)* con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);

Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilisce un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;

Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: *a)* descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; *b)* qualificazione della percentuale del 10% indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; *c)* individuazione di un contributo minimo, pari ad € 6.000,00, indipendentemente dall'importo dei lavori, in considerazione della necessità di riconoscere al professionista incaricato un'adeguata remunerazione per la complessiva attività svolta anche in relazione agli interventi di modesta entità; *d)* descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;

Ravvisata l'opportunità di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto della presente ordinanza e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: *a)* i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; *b)* la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo alla ricostruzione privata, dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; *c)* in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Ravvisata l'opportunità di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, al fine di: *a)* disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2015; *b)* individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; *c)* elaborare uno schema di contratto - tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza; *d)* prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato art. 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime carattere del sopra menzionato contratto - tipo;

Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344;

Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Capo del dipartimento della Protezione civile ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordinanza: *a)* la disciplina analitica e di dettaglio dei contributi previsti dal commi 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, con riguardo a tutte le attività tecniche, indagini o prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica; *b)* la soglia massima di assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, nonché nel rispetto del decreto legislativo 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza;

Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Visto lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «i Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione»;

Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, allegato 1 al sopra citato schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e, in particolare, gli articoli 1 e 6;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;

Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016;

Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

2. Le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e quelle contenute nella presente ordinanza si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 2.

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

1. È approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, com-

mi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione».

2. Lo schema di protocollo d'intesa, di cui al precedente comma 1, costituente l'Allegato «A», è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Esso contiene: *a)* i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; *b)* la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento; *c)* in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; *d)* la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; *e)* la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. Al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista, l'entità del contributo, riconosciuto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell'Allegato «A» della presente ordinanza, è di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita per ciascuno degli scaglioni individuati dagli articoli 8 e 9 del sopra menzionato Allegato «A».

Art. 3.

Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.

1. È approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.

2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l'Allegato «B», è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3. Tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione alle attività disciplinate dal sopra menzionato decreto-legge e dalla presente ordinanza: *a)* non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza; *b)* non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti; *c)* ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall'art. 5, paragrafo §1, lettera *G)* dell'Allegato «A» alla presente ordinanza, dagli appartenenti all'associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore.

4. L'inosservanza dei divieti previsti dal precedente terzo comma comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 i professionisti, rientranti in una delle categorie previste dall'art. 5, paragrafo §1, lettera *G)* dell'Allegato «A» alla presente ordinanza, in possesso dei requisiti ivi stabiliti.

Art. 5.

Modalità di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

1. Il Commissario straordinario cura la formazione e l'aggiornamento dell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 mediante apposito avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, elaborato secondo i criteri generali ed i requisiti minimi previsti dal precedente art. 2.

2. La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all'avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all'apposito indirizzo PEC del Commissario straordinario indicato nell'avviso pubblico.

Art. 6.

Gestione dell'Elenco speciale

1. Il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento periodico dei dati contenuti nell'Elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.

2. Il Commissario straordinario rifiuta l'iscrizione nell'Elenco speciale: *a)* in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dal precedente art. 4 e dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da *A)* ad *I)* dell'allegato «A» alla presente ordinanza; *b)* nelle ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo §2, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; *c)* nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo §5, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; *d)* nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016; *e)* nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. Il Commissario straordinario dispone la cancellazione dei professionisti iscritti nell'Elenco speciale: *a)* in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dal precedente art. 4 e dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da *A)* ad *I)* dell'allegato «A» alla presente ordinanza; *b)* in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art. 3, comma 3; *c)* nelle ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo §2, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; *d)* nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo §5, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; *e)* nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016; *f)* nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

4. In tutti i casi di rifiuto dell'iscrizione nell'Elenco speciale ovvero di cancellazione del professionista dall'Elenco speciale è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

5. Il Commissario straordinario dispone la non iscrizione nell'Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.

Art. 7.

Modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) *e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.*

1. All'art. 1, comma 2, lettera *c)* dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è apportata la seguente modifica: le parole «dotati di autonoma partita catastale» sono sostituite dalle seguenti «individuati con autonomi dati catastali».

2. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza» sono soppresse.

3. Nelle more dell'istituzione della piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, l'invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, è effettuato mediante il modulo costituente l'allegato «C» della presente ordinanza.

4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche».

5. Nell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-*bis* «Ai fini della presente ordinanza, si considera «attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche» anche lo svolgimento di attività di tipo libero - professionale in qualsiasi forma organizzata».

6. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche».

7. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti «cinquanta giorni».

8. I commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono così modificati «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 422/2016 richiamata in premessa, possono essere incaricati della compilazione delle schede AeDES anche indipendentemente dall'attività progettuale. 1-*bis*. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato pubblicato l'avviso previsto dal secondo periodo del primo comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'apposita ordinanza commissariale. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato. 1 - ter. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato

istituito l'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e di non aver commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato. 2. Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici speciali per la ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio alle operazione di completamento del censimento dei danni ed alle attività tecniche necessarie per l'effettuazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it).

2. Le disposizioni contenute nell'art. 7 hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere: *a)* con riguardo alle previsioni di cui al primo, al secondo ed al terzo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016; *b)* con riguardo alle previsioni di cui al quarto, al quinto, al sesto ed al settimo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016; *c)* con riguardo alle previsioni di cui all'ottavo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sui siti istituzionali della Regione Abruzzo, della Regione Lazio, della Regione Marche e della Regione Umbria, nonché sui siti istituzionali dei Comuni indicati nell'art. 1, comma 1, del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Roma, 9 gennaio 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 94

ALLEGATO *A*

Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

Tra

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

E

Il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali

Il Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori

Il Consiglio nazionale ingegneri

Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati

Il Consiglio nazionale dei geologi

Il Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati

Il Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati

Il Consiglio nazionale dei chimici

Il Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari

riuniti nella Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e di seguito denominati per brevità come «i Consigli nazionali»

L'anno ...., il giorno .... del mese di ...., presso la sede del Commissario straordinario per la per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19:

il sig. Vasco Errani, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

l'ing. Armando Zambrano, Coordinatore della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

il dottore agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali;

l'arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori;

l'ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio nazionale ingegneri;

il geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati;

il geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi;

il Perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati;

il chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio nazionale dei chimici;

il tecnologo alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari;

i quali intervengono in rappresentanza di tutti gli ordini e collegi professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 (d'ora in poi, solo decreto-legge n. 189 del 2016);

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice commissari» e, in particolare: *a)* il primo comma che, alla lettera *g)*, attribuisce al Commissario straordinario il compito di adotta e gestire l'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; *b)* il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: *a)* la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; *b)* la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresì: *a)* al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; *b)* al comma 4, che «il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»;

Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: *a)* individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); *b)* detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento (comma 5); *c)* con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);

Rilevato che i criteri previsti dal sopra menzionato art. 34 possono essere raggruppati in due macro-categorie:

1) criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell'iscrizione all'Elenco speciali;

2) criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi.

Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilisce un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;

Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che degli privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: *a)* descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; *b)* qualificazione della percentuale del 10% indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, ed individuazione di un contributo minimo al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; *c)* descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;

Ravvisata l'opportunità di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto dell'emananda ordinanza commissariale e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: *a)* i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; *b)* la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, nella misura del 10 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; *c)* in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Ravvisata l'opportunità di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e con tutti i Presidenti degli ordini e collegi professionali aderenti alla Rete: *a)* al fine di disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2015; *b)* al fine di individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; *c)* al fine di elaborare uno schema di contratto - tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza; *d)* al fine di prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato art. 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime caratteristiche del sopra menzionato contratto - tipo;

Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344;

Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica;

Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, del 7 dicembre 2016.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1.
Premesse

§1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2.
Oggetto

§1. Il presente protocollo d'intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l'istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

Art. 3.
Censimento dei danni

§1. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilità degli edifici che la Dicomac intende effettuare con la procedura FAST e sulla base di specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della Protezione civile e le regioni.

§2. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura altresì l'adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari.

§3. Gli ordini professionali organizzano, a propria cura e spese, con l'ausilio del Dipartimento nazionale della protezione civile e delle regioni corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES.

§4. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l'ordinanza n. 10 del 2016, in numero di 30 per ogni professionista individuale.

Art. 4.
Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016

§1. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Commissario convengono sulla necessità della costituzione di un Osservatorio nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attività dei professionisti.

§2. L'Osservatorio è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

§3. L'Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

§4. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell'aggiornamento dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 5.

Criteri e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'Elenco speciale

§1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'albo professionale;

b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;

d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito *curriculum vitae*, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività;

i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

§2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da *a)* ad *j)* del precedente paragrafo §1 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

Art. 6.

Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi

§1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, stabilisce che:

a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro venticinquemilioni;

b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta.

§2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo §1, sono aumentati: *a)* nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare); *b)* nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni; *c)* nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare); *d)* nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni.

§3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi.

§4. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto, ancorché appartenente ad un'associazione, ad una società di professionisti o di raggruppamento di imprese. In caso di incremento derivante dalla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere *b)* e *d)* del precedente comma 2, l'aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attività professionale effettuata dal giovane professionista.

§5. L'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §3 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34.

§6. Con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, motivato da esigenze organizzativa professionale, può essere autorizzata, su istanza documentata del professionista iscritto ovvero che intenda iscriversi nell'elenco speciale, l'assunzione di incarichi, anche oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, in presenza di comprovati requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati anche dal punto di vista organizzativo. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2.

§7. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica precisa che l'inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

Art. 7.

Disciplina delle spese tecniche

§1. Il Commissario straordinario intende stabilire: *a)* un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189; *b)* un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività effettuata dai professionisti.

§2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere:

a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES;

b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;

c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;

d) collaudo strutturale.

§3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari compresivi delle spese) è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nel successivo art. 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.

§4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

§5. Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche e ricomprese all'interno dei costi degli interventi ammissibili, le «indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione», le «prove di laboratorio connesse».

§6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:

fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;

fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull' importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;

fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00;

fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

Art. 8.

Contributo per le spese tecniche

§1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 pari al 10% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

a) della tipologia delle attività;

b) all'importo dei lavori.

§2. Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta essere pari al 5%, senza articolazione in base all'importo dei lavori.

§3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione delle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, è la seguente:

per lavori con importi fino a € 500.000,00	9%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00	8%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00	7%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00	6,5%

§4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:

per lavori con importi fino a € 150.000,00	10%
per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00	9,5%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00	9%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00	8,5%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00	8%

§5 Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque non inferiore ad € 6.000,00.

§6. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti per i precedenti paragrafi §3 e §4, la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall'importo dei lavori, è la seguente:

a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari):	54%
b) direzione dei lavori:	33%
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri:	9%
d) collaudo strutturale:	4%

Art. 9.

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche

§1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) per la relazione geologica, comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

per lavori con importi fino a € 500.000,00	1,2%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00	1%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00	0,7%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00	0,5%

Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche è stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00.

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,2%;

relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%;

restituzione rilievo geometrico su supporto informatico fino all'0,5%;

rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 fino all'0,7%;

§2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.

§3. È ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori.

§4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo è necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni.

Art. 10.
Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo

§1. Il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica convengono sulla necessità che tutte le attività professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista.

§2. I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere:

a) il contratto relativo alle prestazioni professionali deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale;

b) il professionista è obbligato ad indicare nel contratto il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 comma 1 lett. *a)*;

c) il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi alla ricostruzione post-sisma 2016 con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori;

d) i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario straordinario: danni lievi, delocalizzazione attività comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;

e) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi inferiori di consegna dei progetti a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;

f) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attività svolta;

g) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute;

h) il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, è esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli artt. 8 e 9 del presente protocollo d'intesa.

i) per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l'entità del compenso professionale.

§3. Il Commissario straordinario si obbliga a prevedere, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice commissario o suo delegato, effettuato con la procedura della piattaforma tecnologica, a richiesta degli interessati, la liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L'importo residuo verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

§4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

Art. 11.
Contratto tipo tra committente e professionista

§1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente art. 10, lo schema tipo di contratto, costituente l'allegato n. 1 del protocollo d'intesa e che verrà recepito in un'apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 12.
Ratifica da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali

§1. Il presente protocollo d'intesa sarà oggetto di ratifica da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

Art. 13.
Durata

§1. Il presente protocollo d'intesa è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo.

§2. Il presente protocollo d'intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 10 pagine e viene sottoscritto con firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto.

sig. Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo

ing. Armando Zambrano, Coordinatore della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica

il dottore agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali;

l'arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori;

l'ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio nazionale ingegneri;

il geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati;

il geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi;

il perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati;

il chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio nazionale dei chimici;

il tecnologo alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari;

ALLEGATO *B*

Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

L'anno ________, addì__________ del mese di _____________ in________________ tra il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________ residente a _________________ in via _________________________ cod. fisc. _____________________ P.IVA ____________— __________ in qualità di ____, di seguito denominato "Committente"

e il

____, di seguito indicato come "Professionista"/RTP/STP con studio in ________________________ via ________________________________ cod. fisc. ______________________ P.IVA _______________________ iscritto/i all'Albo professionale __________________________ della Provincia di _____________ al n.___ e iscritto con il n.___ all'Elenco di cui all'articolo 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229 del 2016, di seguito denominato "Professionista"

Premesso che:

a) il Committente è proprietario /avente titolo di ____________________ sito _____ nel Comune di _______ (__), località ___________, via_______________________, costituit_____ da ______ (terreno, fabbricato, _________) identificat__ catastalmente al fg. _________ con i mappali _________________ , d'ora in avanti "immobile";

b) tale immobile è dichiarato inagibile, a seguito di esito di inagibilità ___, con ordinanza sindacale n…….. del ……………….. ed è pertanto ricadente nei casi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) che con ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 n…. del ……………., sono state stabilite le regole fondamentali ed individuati i requisiti tecnici e professionali necessari per l'iscrizione dei professionisti all'elenco speciale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

d) che con la stessa ordinanza n._____del________il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ha approvato il protocollo di intesa con la Rete delle professioni e lo schema di contratto tipo da stipulare tra il committente ed il professionista per i lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

e) che il/i …………………………………..risulta/no iscritto/i nell'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

f) che con verbale dell'assemblea del condominio/consorzio del__________________è stato approvato il conferimento dell'incarico e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016;

g) che con delega/he del__________________i comproprietari dell'immobili hanno conferito mandato al committente di conferire l'incarico professionale secondo lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 . PREMESSE

§1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

Art. 2 NATURA DELL'INCARICO

§1. Il Committente affida al Professionista, che accetta l'incarico, l'esecuzione delle prestazioni stabilite dal successivo art. 3 relative ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/ricostruzione (*ipotesi alternat*ive) sull'immobile, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di proprietà [1] ubicato nel Comune di _____________Via ______________ frazione________________ distinto al NCT al foglio _____ particella ______________________ per un importo presunto delle opere di € _________________ (diconsi Euro ____________________) oltre I.V.A. ____________,

Art. 3 OGGETTO DELL'INCARICO

§1. L'incarico professionale ha ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni, di seguito dettagliatamente descritte, secondo il cronoprogramma che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente disciplinare:
1. redazione della scheda AeDES;
2. rilievi architettonici e strutturali;
3. relazione geologica (laddove necessaria);
4. relazione geotecnica (laddove necessaria);
5. progettazione architettonica;
6. progettazione strutturale;
7. progettazione impiantistica (laddove necessaria);
8. altre progettazioni (agroindustriale, agroturistica, zootecnica, laddove necessaria;
9. coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
10. direzione dei lavori e relativa contabilità, assistenza al collaudo;
11. coordinamento della sicurezza in corso d'opera;
12. collaudo statico;
13. altre prestazioni specialistiche.

§2. L'incarico può riguardare solo alcune delle prestazioni elencate. Il Committente può procedere a conferire più incarichi, a tecnici che svolgono funzioni specialistiche diverse con un capofila/coordinatore.

[1] Indicare altro diritto reale e/o di disponibilità dell'immobile.

§3. Il Committente delega il tecnico individuato coordinatore dal gruppo di lavoro a compilare e seguire la pratica con l'applicazione della procedura MUDE.

Art. 4 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

§1. Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver titolo per l'esecuzione dell'opera sull'immobile in oggetto e di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza per il conferimento dell'incarico.
§2. Il Committente si obbliga a fornire quanto necessario per l'esecuzione della prestazione professionale richiesta ed a consegnare al Professionista, tutta la documentazione occorrente ed in particolare:
1. ____
2. ____
3. ____

Art. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

§1. Il Professionista dichiara, per quanto attiene l'attività di ricostruzione disciplinata dal decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dalle ordinanze emesse Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, che il presente contratto è il n. _____, avendo già assunto in precedenza n.______incarichi.
§2. Il Professionista si obbliga ad effettuare la prestazione affidata con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l'esecuzione della prestazione a regola d'arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente nonché di quanto prescritto dalle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
§3. Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'ordinanza commissariale n._________ del_____ ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di rispettare le previsioni dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016 con riguardo al numero massimo di incarichi e relativi importi massimi conferibili ad un singolo professionista, per la redazione delle schede AeDES.
§4. Le Parti danno atto che l'incarico è svolto dal Professionista in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente. E' comunque vietato il subappalto di prestazioni professionali o l'istituto dell'avvalimento di prestazioni professionali.
§5. Il Professionista dichiara di avere la capacità tecnico-organizzativa per poter assolvere l'incarico conferito, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, in modo particolare per quanto riguarda i tempi di consegna del progetto. Il Professionista si obbliga altresì a non cedere o sub affidare ad altri tecnici l'incarico conferito oggetto del presente contratto, rimanendo fermo quanto previsto al precedente comma 4.
§6. E' riconosciuta al Committente la facoltà di affidare ad altri Professionisti eventuali prestazioni specialistiche non comprese nel presente contratto, con esclusione di qualsiasi responsabilità del Professionista incaricato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

§7. Nello svolgimento dell'incarico conferito, il Professionista: a) cura tutti gli adempimenti necessari e, comunque, opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopraindicate, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i contatti con gli organi, enti ed organismi pubblici competenti; b) assicura che tutti gli elaborati contengano l'indicazione e la esaustiva descrizione, anche con chiara simbologia, di tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale; c) redige gli elaborati grafici (ove necessari) in idonea scala in relazione al livello di progettazione previsto dall'incarico; d) consegna al Committente tutti gli elaborati redatti in n°_______ copie cartacee ed in n° 1 copia su supporto informatico, se richiesta dal Committente, in formato di sola lettura (pdf, dwf ecc.); rappresenta il Committente nello svolgimento della procedura informatica ed a presentare la domanda di contributo e la documentazione allegata; rappresenta altresì il Committente presso le amministrazioni pubbliche preposte al contributo ed al titolo abilitativo.
§8. Il Professionista provvede, altresì, a tutti gli adempimenti in materia di flussi documentali informatici, previsti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
§9. Nessun compenso è dovuto al Professionista per l'attività prevista dal precedente paragrafo §8.
§10. Il Professionista si obbliga a depositare il presente contratto presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. Qualora alla data di sottoscrizione del presente contratto la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita e/o funzionante, il Professionista provvede al deposito del contratto mediante l'invio dello stesso, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, previsto dall'articolo 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed istituito nella Regione ove è ubicato l'immobile.
§11. La mancata sottoscrizione in via preventiva del presente contratto, il suo omesso o ritardato deposito secondo le modalità ed i termini previsti nel precedente §10 determina la revoca dell'incarico professionale conferito, senza diritto del Professionista al riconoscimento di alcun compenso e/o indennità per l'attività eventualmente effettuata.
§12. Il Professionista garantisce la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi all'attività effettuata in esecuzione del presente contratto, mediante l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e la specifica indicazione, per ogni pagamento, del CUP assegnato ai lavori.

Art. 6 TERMINI E COMPENSI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

§1. Per l'espletamento dell'incarico di progettazione il Professionista è tenuto all'osservanza della disciplina e dei termini previsti nelle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, in materia di: danni lievi, delocalizzazione attività economiche, comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti.
§2. Ad eccezione delle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore ovvero della sussistenza di motivi a sé non imputabili adeguatamente documentati, il Professionista è tenuto, limitatamente alla presentazione della progettazione, per ognuna delle procedure, all'osservanza dei termini, stabiliti nelle rispettive ordinanze del Commissario e che di seguito vengono riportati:
(in alternativa)

a) riparazione con rafforzamento locale degli edifici che presentano danni lievi (ordinanza commissariale n. 4 del 2016): _____ mesi dal conferimento dell'incarico;
b) delocalizzazione delle attività produttive agricole (ordinanza commissariale n. 5 del 2016): ______ mesi dal conferimento dell'incarico;

c) delocalizzazione delle attività produttive non agricole (ordinanza commissariale n. 9 del 2016): ______ mesi dal conferimento dell'incarico;
d) ripristino e/o ricostruzione delle attività economiche di qualsiasi natura (ordinanza commissariale n. ___del 2016): ______ mesi dal conferimento dell'incarico;
e) ripristino e/o ricostruzione degli immobili danneggiati gravemente con destinazione diversa da quella produttiva (ordinanza commissariale n.____ del ___________) ______ mesi dal conferimento dell'incarico;
f) riparazione, ripristino o ricostruzione edifici ricomprese nei centri e nuclei storici sottoposti a preventiva pianificazione urbanistica (ordinanza commissariale n.____ del ___________) ______ mesi dal conferimento dell'incarico.

§3. Ferma l'osservanza dei termini di consegna previsti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, il Committente ed il Professionista possono prevedere, anche con successivo accordo e, tempi di consegna dei progetti inferiori rispetto a quelli previsti dalle ordinanze.
§4. I termini previsti dai precedenti paragrafi §2 e §3 sono comprensivi anche del tempo occorrente per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni o nulla osta amministrativi, comunque denominati.
§5. L'omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento al Professionista di alcun compenso e/o indennità per l'attività svolta.
§6. Le Parti danno atto che il corrispettivo riconosciuto al Professionista è coerente con le previsioni contenute nell'art. 34, comma 5 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nell'ordinanza commissariale n. ____del ____, ed è stabilito nella percentuale del ____% dell'importo dei lavori ammissibili a contributo. L'importo percentuale riconosciuto per prestazioni parziali *(laddove specificatamente convenuti)* è stato determinato nei termini di seguito indicati come stabilito nel protocollo d'intesa tra Commissario e Rete delle Professioni:

a) progetto architettonico, strutturale, impiantistico, agroindustriale, zootecnico, agroturistico (laddove necessario): 54%

b) direzione dei lavori architettonici, strutturali, impiantistici, di carattere geologico, agroindustriale, zootecnico, agroturistico (laddove necessario): : 33%

c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: 9%

d) collaudo strutturale. 4%

Per le prestazioni specialistiche, compresa la relazione geologica, laddove eseguite è riconosciuto un ulteriore importo nella misura massima del 2%, secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'allegato A.
§7. Qualora due o più Professionisti siano stati incaricati dello svolgimento uno o più delle prestazioni previste dal presente contratto e suscettibili di contributo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le Parti prendono atto del fatto che i compensi complessivamente dovuti ai Professionisti incaricati, suscettibili di contribuzione, non possono essere superiori agli importi stabiliti nell'ordinanza n._____del_________del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
§8. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista nella percentuale massima del ____% dell'importo degli stessi lavori.
§9. Il compenso riconosciuto al Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6 e §8, deve intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificativamente: contributo previdenziale ed IVA) e degli eventuali

ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare, alla sottoscrizione del presente contratto e dovuti al momento dell'emissione della fattura.

Art. 7 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE.

§1. Le Parti prendono atto del fatto che il compenso dovuto al Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, paragrafo §6, del presente contratto ed ammissibile a contributo, verrà corrisposto nei tempi e nella misura di seguito indicata:

- dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, nella procedura con la piattaforma tecnologica, nella misura dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione, a seguito di specifica richiesta e della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista;
- contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa affidataria, per l'importo residuo a fronte della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista;

§2. Alcun acconto o ulteriore compenso è dovuto dal Committente al Professionista per l'attività afferente i lavori, i cui costi siano ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

§3. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, il corrispettivo di cui all'articolo 6, paragrafo §8, le Parti convengono che esso verrà corrisposto direttamente dal committente, nei tempi e nella misura di seguito indicata, previa presentazione di apposita nota pro forma da parte del Professionista:

a) eventuale acconto pari al ____% alla firma del presente contratto;
b) acconto pari al ____% alla presentazione del progetto;
c) acconto pari al ____% per ogni Stato Avanzamento dei lavori;
d) saldo entro _____ giorni dalla presentazione dello stato finale dei lavori.

§4. Nelle ipotesi disciplinate dal precedente paragrafo §3, il compenso, relativo alle prestazioni effettivamente effettuate, verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà l'emissione da parte Professionista della fattura, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.. Qualora il committente non osservi il termine previsto nel precedente periodo per il pagamento del compenso e sempreché sussistano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 1 punto percentuale.

Art. 8 PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

§1. Le Parti prendono atto del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: a) il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa; b) il direttore dei lavori è obbligato a produrre apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli Uffici speciali per la ricostruzione previsti dall'articolo 3 del sopra menzionato decreto legge; c) il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 può effettuare, tramite i propri Uffici, controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai direttori dei lavori.

§2. Il Professionista, incaricato della direzione dei lavori, si obbliga: a) produrre l'autocertificazione prevista dalla lettera b) del precedente paragrafo §1; b) a predisporre ed a consegnare all'Ufficio Speciale

per la Ricostruzione gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) entro e non oltre quindici giorni da quando l'impresa ha maturato l'importo secondo le percentuali stabilite dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; c) a redigere lo stato finale dei lavori ed a consegnarlo all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione entro 30 giorni dall'effettiva conclusione degli stessi lavori.
§3. Salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore debitamente documentate, il mancato rispetto dei termini per la predisposizione dei SAL o dello stato finale di cui al §2 determina l'applicazione di una riduzione nell'importo del compenso dovuto al Professionista nella misura del 3% per ogni inadempienza temporale fino ad un massimo del 10% del compenso previsto.

Art. 9 VARIANTI E REVISIONE DELL'ACCORDO

§1. Il Professionista è tenuto, nei limiti dell'incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati previsti dal precedente articolo 8, anche se già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme di legge, regolamentari ovvero contenute nelle ordinanze commissariali sopravvenute alla sottoscrizione del presente contratto.
§2. Non sono considerate variazioni le modifiche di dettaglio disposte in corso d'opera dal Direttore dei lavori e che comportano esclusivamente un aumento non superiore al 5% (10% per le ristrutturazioni) dell'importo inizialmente approvato ed appaltato dal Committente, la cui autorizzazione rientra nella discrezionalità del Direttore Lavori medesimo.

Art. 10 PROROGHE CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RECESSO

§1. In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico per caso fortuito, per causa di forza maggiore o comunque per motivi non imputabili al Professionista, purché adeguatamente documentati, il Committente è obbligato a concedere una proroga dei termini pattuiti, fino alla cessazione della causa impeditiva e comunque entro i termini massimi stabiliti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per la presentazione dei progetti.
§2. L'omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento di alcun compenso e/o indennità al professionista per l'attività svolta.
§3. Le Parti possono recedere dal presente contratto in tutti i casi in cui vengano a mancare i presupposti per il conferimento dell'incarico e/o per l'assunzione dell'incarico come stabiliti dal vigente quadro normativo e regolamentare nonché dalle disposizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
§4. Ogni deroga o modifica al presente contratto è valida ed efficace solo se effettuata mediante atto scritto con sottoscrizione di entrambe le Parti.

Art. 11 COPERTURA ASSICURATIVA

§1. Il Professionista dichiara, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n° _______ , stipulata con (Compagnia) ___________, Agenzia di ___________ a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione, per un massimale di €. ____________________

Art. 12 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

§1. Gli elaborati e quanto altro relativo all'incarico conferito, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi tutte le varianti ed aggiunte ritenute opportune e/o necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata alcuna eccezione, a condizione che le modifiche e/o le varianti non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. In ogni caso, il Professionista si riserva di tutelare, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.
§2. Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle attività oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista.
§3. La proprietà intellettuale è riservata al professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

§1. Tutte le controversie o contestazioni relative all'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, come individuata in base ai criteri contenuti nel codice di procedura civile.

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

§1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell'Ordine di appartenenza del Professionista, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili, nonché al protocollo di intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e i rappresentanti della Rete delle Professioni ed alle relative ordinanze commissariali.
§2. Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista elegge il proprio domicilio in ______________________.
§3. Il presente Contratto è sottoposto a registrazione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con onere a carico solidale delle parti.
§4. Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, aggiornamento elenco speciale ai sensi articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all'art. 12 circa la proprietà intellettuale.
§5. II presente disciplinare di incarico annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al disciplinare medesimo.
§6. Le Parti danno atto che il presente contratto è stato negoziato e concluso, secondo lo schema tipo approvato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 con ordinanza n. _______del________
Il Committente dichiara che le prestazioni di cui al precedente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del Professionista che, ai sensi dell'art. 9 della Legge 27/2012, ha fornito ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione

dell'incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara di accettarne il contenuto.
Dichiara infine di aver ricevuto, prima della firma, copia integrale del presente documento, composta di n. ….. facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e condizione.

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

IL COMMITTENTE   IL/I PROFESSIONISTA/I

________________________   ________________________

Il professionista, accettando l'incarico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, clausole e pattuizioni del presente atto, ivi compresi gli allegati e di approvare espressamente i seguenti articoli del disciplinare di incarico: art. 4 (obblighi del Committente); art. 5 (obblighi del Professionista); art. 6 (termini e compensi per l'espletamento dell'incarico); art. 7 (liquidazione delle competenze); art. 8 (direzione dei lavori); art. 10 (proroghe, risoluzioni recesso); art. 13 (definizione delle controversie).

IL COMMITTENTE   IL/I PROFESSIONISTA/I

________________________   ________________________

ALLEGATO *C*

Commissario Straordinario alla Ricostruzione - Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA REGIONE _____________

E PER CONOSCENZA
AL COMUNE DI _____________

[ ] Richiesta di Contributo per la Riparazione

Il sottoscritto ____ richiede contributi per la riparazione e rafforzamento locale relativi all'edificio della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata allegata

[ ] Comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art. 2 Ordinanza N. 4/2016

Il sottoscritto ____ comunica che i lavori di riparazione e rafforzamento locale relativi all'edificio di cui alla sezione A del modello allegato, inizieranno in data __ / __ / ___

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(art. 13 DLgs 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dall'Ufficio Speciale e dal Comune nell'ambito dei procedimenti per i quali l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.

Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri

adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l'Ufficio Speciale può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti ed in particolare al Commissario Straordinario per la Ricostruzione per le finalità descritte al successivo punto "Diffusione". I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Diffusione: I dati forniti saranno pubblicati secondo gli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto disposto dalle ordinanze del Commissario Straordinario ai fini della vigilanza sull'utilizzo corretto dei fondi assegnatigli, di prevenzione della criminalità, di contrasto alle infiltrazioni delle mafie, di lotta contro la corruzione e per il monitoraggio del processo di ricostruzione.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste all'Ufficio Speciale presso il quale viene depositata l'istanza.

Titolare del trattamento: Ufficio Speciale per la Ricostruzione

Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso cui viene depositata l'istanza.

DICHIARAZIONI E FIRME

Dichiarazione dell'Intestatario		
- L'intestatario FIRMA, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: A, B, C, D, E, F, Z. - Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1703 e ss. del codice civile, nomina e costituisce suo procuratore il progettista incaricato Sig. ____________ (cognome nome professionista) per la presentazione delle istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente pratica - Si dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto.		
Data	Luogo	Firma

Dichiarazione del Progettista
- Il progettista FIRMA, per presa visione, le sezioni: A, B, C, D, E, F, Z. - In qualità di procuratore e sottoscrittore con firma digitale della copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: ai sensi dell'art. 46.1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel quadro firme che precede; che gli elaborati inoltrati per via telematica corrispondono e sono conformi ai documenti che sono stati previamente visionati e approvati dai titolari che ne hanno ricevuto duplicato informatico - Il sottoscritto, in qualità di incaricato per l'adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e, in particolare, all'identificazione dei soggetti sottoscrittori del presente documento, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sul presente documento sono state apposte personalmente dai soggetti sottoscrittori del documento medesimo. Il sottoscritto dichiara altresì di avere verificato l'autenticità dei dati, delle informazioni e delle generalità riportate sullo stesso modulo.

Data	Luogo	Firma

Dichiarazioni degli altri soggetti coinvolti		
- I soggetti FIRMANO, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: B, C, E - Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1703 e ss. del codice civile, nomina e costituisce suo procuratore il progettista incaricato Sig. ____________ (cognome nome professionista) per la presentazione delle istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente pratica		
Data	Luogo	Firma
Data	Luogo	Firma

A – LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA

Ubicazione dell'immobile danneggiato dal sisma	
COMUNE	CAP
INDIRIZZO	CIVICO

Estremi Catastali (Catasto terreni)			
SEZIONE	FOGLIO	MAPPALE	

B – SOGGETTI COINVOLTI

<table>
<tr><td colspan="4">Intestatario della richiesta</td></tr>
<tr><td colspan="2">COGNOME</td><td colspan="2">NOME</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">CODICE FISCALE</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>DATA NASCITA</td><td colspan="2">COMUNE</td><td>PROVINCIA</td></tr>
<tr><td>__ / __ / ____</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">DOCUMENTO DI IDENTITA NUMERO _______</td></tr>
<tr><td colspan="4">[ ] in proprio ovvero delegato dai proprietari della comunione come specificato nel quadro E1</td></tr>
<tr><td colspan="4">[ ] in qualità di rappresentante legale od amministratore di condominio di</td></tr>
<tr><td colspan="4">RAGIONE SOCIALE</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">CODICE FISCALE / PARTITA IVA</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Indirizzo</td></tr>
<tr><td colspan="3">COMUNE</td><td>CAP</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">INDIRIZZO</td><td>CIVICO</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">EMAIL</td><td>TELEFONO</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">PEC</td><td>CELLULARE</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Richiedo di domiciliare tutta la corrispondenza presso l’indirizzo PEC del professionista incaricato</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">Professionista incaricato</td></tr>
<tr><td colspan="2">COGNOME</td><td colspan="2">NOME</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">CODICE FISCALE</td><td colspan="2">DOCUMENTO DI IDENTITA</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>DATA NASCITA</td><td colspan="2">COMUNE</td><td>PROVINCIA</td></tr>
<tr><td>__ / __ / ____</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>N. ISCRIZIONE</td><td colspan="2">ORDINE PROFESSIONALE</td><td>PROVINCIA</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Indirizzo</td></tr>
<tr><td colspan="3">COMUNE</td><td>CAP</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">INDIRIZZO</td><td>CIVICO</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">EMAIL</td><td>TELEFONO</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">PEC</td><td>CELLULARE</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">Direttore lavori</td></tr>
<tr><td colspan="2">COGNOME</td><td colspan="2">NOME</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">CODICE FISCALE</td><td colspan="2">DOCUMENTO DI IDENTITA</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>DATA NASCITA</td><td colspan="2">COMUNE</td><td>PROVINCIA</td></tr>
<tr><td>__ / __ / ____</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>N. ISCRIZIONE</td><td colspan="2">ORDINE PROFESSIONALE</td><td>PROVINCIA</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Indirizzo</td></tr>
<tr><td colspan="3">COMUNE</td><td>CAP</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">INDIRIZZO</td><td>CIVICO</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">EMAIL</td><td>TELEFONO</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">PEC</td><td>CELLULARE</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Richiedo di domiciliare tutta la corrispondenza presso l’indirizzo PEC del professionista incaricato</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">Impresa assuntrice dei lavori</td></tr>
<tr><td>COGNOME</td><td>NOME</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CODICE FISCALE</td><td>DOCUMENTO DI IDENTITA</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>DATA NASCITA</td><td colspan="2">COMUNE</td><td>PROVINCIA</td></tr>
<tr><td>__ / __ / ____</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">in qualità di rappresentante legale od amministratore di condominio di</td></tr>
<tr><td colspan="4">RAGIONE SOCIALE</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">CODICE FISCALE / PARTITA IVA</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Indirizzo</td></tr>
<tr><td colspan="3">COMUNE</td><td>CAP</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">INDIRIZZO</td><td>CIVICO</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">EMAIL</td><td>TELEFONO</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">PEC</td><td>CELLULARE</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>N. ISCRIZIONE</td><td colspan="2">CASSA EDILE</td><td>PROVINCIA</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Richiedo di domiciliare tutta la corrispondenza presso l’indirizzo PEC del professionista incaricato</td></tr>
</table>

C – DATI GENERALI

Descrizione dell'intervento

Identificativi AeDES o FAST dell'edificio danneggiato dal sisma			
Sopralluogo			
CODICE RICHIESTA	SQUADRA	N. SCHEDA	DATA
			__ / __ / ____

Edificio				
ISTAT REGIONE	ISTAT PROVINCIA	ISTAT COMUNE	N. AGGREGATO	N. EDIFICIO

Esito FAST	***Esito AeDES***
[ ] Utilizzabile [ ] Non utilizzabile [ ] Non utilizzabile per rischio esterno	[ ] A - [ ] B - [ ] C - [ ] D - [ ] E - [ ] F

Ordinanza Comunale di inagibilità	
Numero	
Data	

Destinazione e tipologia di edificio
[ ] Prevalentemente residenziale [ ] Destinazione produttiva ma riconducibile a quella abitativa (es. alberghi, agriturismi, …) [ ] Prevalentemente produttiva

Attestazioni SOA dell'impresa assuntrice dei lavori (solo per lavori > €150.000)	
CATEGORIA	
CLASSIFICA	

Quadro Economico da computo metrico estimativo relativo alle opere proposte per la contribuzione			
	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA	TOTALE IVA INCLUSA
Opere strutturali			
- Indagini e prove			
- Opere di pronto intervento			
- Opere su strutture			
Finiture			
- Finiture alle parti comuni			
- Finiture alle parti private			
Spese Tecniche			
- Spese tecniche complessive			
TOTALE			

Condizioni del cantiere dell'edificio danneggiato dal sisma
[ ] la distanza da altri edifici su almeno due lati è inferiore a 2,5m e pertanto è di difficile accessibilità

D – ABITAZIONE / UNITA IMMOBILIARE DANNEGGIATA DAL SISMA

(ripetere questo quadro informativo per tutte le unità immobiliari presenti nella unità strutturale)

Alloggio / Unità Immobiliare numero: __

Destinazione d'uso		
[ ] A = Abitativo [ ] B = Artigianale [ ] C = Industriale	[ ] C = Commercio [ ] D = Uffici [ ] E = Agricolo	[ ] F = Servizi Pubblici [ ] G = Turistico/Ricettivo [ ] H = Altro

Condizioni particolari e vincoli
[ ] Vincolata ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/2004 (Notevole interesse pubblico) [ ] Vincolata ai sensi dell' art. 142 del Dlgs 42/2004 (In aree di interesse paesaggistico)

Superfici (espresse in mq)	
Superficie utile netta abitazione / attività produttiva	
Superficie utile netta pertinenze interne	
Superficie utile netta pertinenze esterne	
Quota superficie parti comuni	
Superficie complessiva (TOT)	

Proprietari, usufruttuari o titolari di diritti di garanzia (aggiungere righe all'occorrenza)			
NOME e COGNOME / RAGIONE SOCIALE	CF / P IVA	PROPRIETA	RESIDENTE
		___ %	[ ]
		___ %	[ ]
		___ %	[ ]

		___ %	[ ]

Eventuali affittuari o comodatari			
NOME e COGNOME / RAGIONE SOCIALE	CF / P IVA		RESIDENTE
			[ ]
			[ ]
			[ ]

Estremi di registrazione del contratto di locazione od usufrutto	
NUMERO DI REPERTORIO / CONTROPARTE	DATA DI REGISTRAZIONE

Polizza assicurativa	
[ ] L'unità immobiliare era assicurata per eventi sismici per un importo pari a	€ ___

Lavori sulle parti di proprietà esclusiva	
[ ] L'intervento NON prevede opere ammissibili a contributo sulle parti interne / di proprietà esclusiva	
[ ] L'intervento prevede opere sulle parti interne / di proprietà esclusiva per	€ ____ (IVA esclusa)
[ ] IVA per lavori sulle parti interne / proprietà esclusiva detraibile fiscalmente	

Dati identificativi delle UIU (catasto fabbricati) presenti nell'alloggio (aggiungere righe all'occorrenza)				
FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO	CATEGORIA CAT.	PERTINENZA EST
				[ ]
				[ ]

E1 – DICHIARAZIONI

L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,

DICHIARA

Procedura di selezione dell'impresa assuntrice dei lavori
di avere provveduto a selezionare l'impresa attraverso i criteri e le modalità indicate nel verbale allegato a questa istanza che riporta anche gli esiti del confronto economico fra le offerte pervenute ed il ribasso rispetto all'elenco unico prezzi.

Titolo ad effettuare la richiesta
di essere LEGITTIMATO a presentare la presente istanza: [ ] in quanto PERSONA FISICA PROPRIETARIA dell'unità strutturale [ ] in quanto amministratore della PERSONA GIURIDICA (impresa, consorzio, cooperativa a proprietà indivisa, associazione) PROPRIETARIA dell'unità strutturale [ ] in quanto DELEGATO in nome e per conto dei proprietari della unità strutturale riuniti in COMUNIONE indicati al quadro D - Unità immobiliare sezione "Proprietari, usufruttuari o titolari di diritti di garanzia" e pertanto allega procura speciale, dichiarazione sostitutiva atto notorietà e copia documenti di identità [ ] in quanto DELEGATO DI CONDOMINIO NON REGISTRATO a seguito di delibera di assemblea di condominio e pertanto allega copia del verbale a firma dei presenti e procura speciale da parte dei soli condomini richiedenti contributi per finiture interne e allega copia dei documenti di identità [ ] in quanto AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO REGISTRATO a seguito di delibera di assemblea di condominio e pertanto allega copia del verbale a firma dei presenti e procura speciale da parte dei soli condomini richiedenti contributi per finiture interne e allega copia dei documenti di identità
[ ] IVA per l'intervento sulle parti comuni detraibile fiscalmente

Titolo abilitativo
che la domanda completa degli allegati previsti costituisce presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 6-bis DPR 380/2001

[ ] che si provvederà ad integrare la presente istanza con tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio nel termine di 30 giorni

Presentazione della richiesta / comunicazione informatica
[ ] che si impegna a presentare successiva istanza di richiesta di contributi in via telematica non appena sarà disponibile la piattaforma all'uopo prevista dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione.
[ ] che si impegna a presentare successiva istanza di comunicazione di inizio lavori asseverata in via telematica non appena sarà disponibile la piattaforma all'uopo prevista dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Abusi edilizi
che l'immobile non è totalmente abusivo e non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale e che non ha usufruito di altri contributi pubblici.

Documento di identità
ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.

Diritti di terzi
si solleva l'amministrazione da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all'esecuzione delle opere di cui alla presente.

E2 – ASSEVERAZIONI

I progettisti incaricati della progettazione della direzione lavori o di altra attività professionale inerente l'intervento che assumono qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, per le parti di competenza di ognuno,

ASSEVERANO

Assenza di conflitto di interessi
di non trovarsi in stato di conflitto di interessi con l'impresa assuntrice dei lavori ed in particolare di non avere alcun rapporto stabile (legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, ecc..) con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'aggiudicazione dei lavori e, conseguentemente, con quella scelta per la loro esecuzione negli ultimi 3 anni così come previsto dall'art. 34 del DL 189/2016 e smi e di averne dato comunicazione tramite apposita autocertificazione all'intestatario della presente istanza della quale si allega copia.

Regolarità contributiva
di avere verificato la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori.

Sismica
che l'intervento edilizio prevede opere strutturali da denunciare ai sensi della normativa regionale di riferimento e che l'intervento proposto è conforme alla vigente normativa sismica

Documentazione (autorizzazioni, altro)
[ ] che l'intervento in progetto non necessita di ulteriore documentazione ai sensi delle normative di settore
[ ] che l'intervento in progetto necessita della seguente documentazione obbligatoria ai sensi delle normative di settore:

Perizia asseverata
Si allega perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata documentazione che attesti: - il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 - il riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità (FAST) emessa per l'edificio in questione Si allegano inoltre i seguenti documenti:

Progetto degli interventi che si intendono eseguire con: - descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale - indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione - indicazione degli interventi strutturali da eseguire sviluppata con adeguati elaborati - indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico
Documentazione fotografica del danno subito dall'edificio
Computo metrico estimativo delle opere per le quali si richiede contributo, redatto sulla base del prezzario unico ai sensi dell'art. 6 comma 9 del DL 189/2016 e contenente i prezzi realmente offerti integrato con le spese tecniche distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'aliquota IVA applicata

Iscrizione dell'Impresa alla Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30 DL 189/2016)
[ ] che l'impresa assuntrice dei lavori è regolarmente iscritta alla Anagrafe antimafia degli esecutori
[ ] che l'impresa assuntrice dei lavori ha effettuato richiesta di iscrizione alla Anagrafe antimafia degli esecutori in data __ / __ / ____ e si allega la ricevuta di trasmissione

Iscrizione del Progettista all'Elenco speciale dei professionisti abilitati (art. 34 DL 189/2016)
[ ] che il progettista è regolarmente iscritta all'elenco speciale dei professionisti abilitati
[ ] che il progettista ha effettuato richiesta di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati in data __ / __ / ____
[ ] che il progettista si impegna ad iscriversi appena questo sarà disponibile

Iscrizione del Direttore dei Lavori all'Elenco speciale dei professionisti abilitati (art. 34 DL 189/2016)
[ ] che il direttore lavori è regolarmente iscritta all'elenco speciale dei professionisti abilitati
[ ] che il direttore lavori ha effettuato richiesta di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati in data __ / __ / ____
[ ] che il direttore lavori si impegna ad iscriversi appena questo sarà disponibile

F – VINCOLI

Tutela storico-ambientale
[ ] L'immobile non è soggetto a vincoli
[ ] Si elencano di seguito le autorizzazioni necessarie che verranno integrate nei successivi 30 giorni
[ ] Si elencano di seguito le autorizzazioni necessarie che sono già state ottenute e che sono allegate

Z – ALLEGATI

Sono allegati alla presente istanza i seguenti documenti:

Atti
[ ] Procura speciale in copertina del presente modulo
[ ] Documenti di identità di tutti i soggetti dell'istanza
[ ] Delega dei comproprietari della comunione
[ ] Verbale di assemblea di condominio
[ ] Polizza assicurativa
[ ] Verbale selezione impresa contenente il ribasso applicato
[ ] ____________________
[ ] ____________________

Elaborati progettuali
[ ] Planimetria dello stato di fatto dell'immobile
[ ] Perizia asseverata danni
[ ] Scheda AeDES / FAST ove esistente
[ ] Progetto architettonico degli interventi che si intendono svolgere
[ ] Progetto strutturale degli interventi che si intendono svolgere
[ ] Documentazione fotografica del danno subito dall'edificio
[ ] Computo metrico estimativo delle opere redatto con i prezzi offerti
[ ] ____________________
[ ] ____________________

Sismica
[ ] Progetto delle strutture ai sensi delle Leggi regionali vigenti [ ] ___________________ [ ] ___________________ [ ] ___________________

Pareri ed atti di assenso
[ ] Autorizzazione paesaggistica [ ] Autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici [ ] ___________________ [ ] ___________________

Altro
[ ] ___________________ [ ] ___________________ [ ] ___________________

17A00317

ORDINANZA 9 gennaio 2017.

Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 13).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili e a uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte a gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

l'art. 5, comma 2, lettera *c)*, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte ai danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provveda a predisporre d'intesa con i vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;

l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionale che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;

Vista l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2016, con la quale sono state impartite, anche a integrazione di precedenti ordinanze di protezione civile, disposizioni per la immediata delocalizzazione temporanea di stalle, fienili e depositi distrutti o danneggiati al fine di salvaguardare l'integrità degli animali ivi custoditi e per la concessione del relativo rimborso spese;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, del decreto-legge n. 189/2016, sono state impartite le disposizioni per l'immediata delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive ubicate in immobili distrutti o danneggiati e per il riconoscimento del relativo rimborso spese;

Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato che, una volta adottate le prime misure urgenti per l'immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare le prime disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili a uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, per i danni ai beni strumentali ed alle scorte e ai prodotti in giacenza e in corso di maturazione;

Ritenuto che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attività dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei vice Commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge;

Rilevato che è in via di istituzione la piattaforma informatica che, ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, dovrà essere impiegata per il deposito delle domande di contributo e della relativa documentazione, nonché per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei vice Commissari, e che, fino all'entrata a regime della detta piattaforma, la modalità informatica da seguire per le attività suindicate è l'utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC);

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ai sensi del successivo art. 6.

3. Possono beneficiare del contributo, secondo le modalità definite nei successivi articoli 3, comma 5, e 4, i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici di cui al comma 2, nonché i soggetti che abbiano acquisito tramite *leasing* le predette unità immobiliari.

4. Possono infine beneficiare del contributo i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino all'interno di un edificio principale a destinazione industriale o produttiva, limitatamente agli interventi sulle parti comuni dell'edificio.

5. Tutti i beneficiari devono possedere, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

Art. 2.

Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi succes-

sivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:

a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;

b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari;

c) il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016;

d) l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attività produttiva.

3. Nei casi di cui alla lettera *a)* del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere un livello di sicurezza compreso tra il 60% e l'80% di quello previsto per le nuove costruzioni, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008.

4. Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili, dai beni mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi sismici deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia tecnica asseverata o giurata, come specificato dal successivo art. 12 in relazione alle diverse tipologie di interventi.

5. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016:

a) per «immobile ad uso produttivo» si intende l'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese operanti nei settori di cui all'art. 1, comma 2, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici;

b) per «beni mobili strumentali» si intendono i beni, ivi compresi macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

c) per «scorte» e «prodotti in corso di maturazione» si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

6. Gli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, devono riguardare gli edifici nella loro globalità, anche se composti da più unità immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso le imprese si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi.

7. Le disposizioni del presente articolo relative agli interventi su immobili non si applicano se l'unità produttiva interessata è localizzata all'interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa, ammesso a contributo sulla base di specifiche ordinanze commissariali.

Art. 3.

Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento ed il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.

2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio comprese quelle geognostiche e geofisiche prescritte al punto 9 della Tabella 7 dell'Allegato 2 nel caso di ricostruzione, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e quelle relative alle finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti e per le opere di efficientamento energetico nonché le spese tecniche. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

3. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezziario unico approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, a cui sono applicati i ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010

e

il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 2 riferito al livello operativo attribuito all'edificio, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dello stesso. Il costo parametrico è incrementato come stabilito nella Tabella 7 dell'Allegato 2.

4. Agli effetti del precedente comma 3:

a) per «superficie complessiva» si intende la superficie utile dell'unità immobiliare più la superficie accessoria delle pertinenze interne ed il 70% della superficie di quelle esterne;

b) il «livello operativo» dell'edificio è determinato sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 2.

5. La superficie utile massima riconosciuta è quella destinata all'attività produttiva in essere al momento del sisma, come indicata nel progetto allegato alla domanda di contributo. Nel caso di cui all'art. 1, comma 4, della presente ordinanza, fermo restando l'applicabilità del presente articolo agli interventi sulle parti comuni dell'edificio, per gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico sulle unità abitative la superficie massima e il costo parametrico riconosciuti per le abitazioni sono determinati con le ordinanze del Commissario straordinario che saranno adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente abitativa.

6. Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del comma 3 costituisce il tetto massimo degli aiuti consentiti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato di cui all'art. 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 ed all'art. 30 del regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702/2014.

7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati, al netto dell'IVA se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, e approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 21 dicembre 2016.

8. Le spese tecniche per la progettazione e per le indagini preliminari potranno essere ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori, nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per dette spese. L'importo rimanente relativo alle altre spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei successivi SAL.

9. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi o altre destinazioni analoghe aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti da specifiche ordinanze del Commissario straordinario che saranno adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Edifici condotti in leasing

1. Nel caso di edifici che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilità di un'impresa sulla base di un contratto di *leasing*, i contributi possono essere chiesti secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

2. I contributi relativi agli interventi di miglioramento sismico possono essere chiesti:

a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di *leasing* sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione con cui la società di *leasing* rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi finanziati;

b) dalla società di *leasing* proprietaria del bene, qualora nel contratto di *leasing* non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore ovvero qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di *leasing* con scrittura privata, sia quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo.

3. I contributi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere chiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio:

a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di *leasing* sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione;

b) dalla società di *leasing* proprietaria del bene, qualora nel contratto di *leasing* non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale.

4. Nell'ipotesi di cui alla lettera *a)* del precedente comma 3, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo:

a) una dichiarazione della società di *leasing* che autorizza e approva l'intervento di demolizione e ricostruzione, sollevando il Commissario straordinario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti;

b) una dichiarazione a propria firma che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.

5. Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 3 debbano essere effettuati su di un immobile totalmente distrutto a causa degli eventi

sismici, il conduttore può chiedere i relativi contributi a condizione che documenti di avere, prima della domanda, riscattato il terreno su cui l'immobile distrutto insisteva alla data del sisma.

6. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, da effettuarsi in immobili già costruiti la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di *leasing*, i contributi possono essere richiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, esclusivamente dal conduttore del bene. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti che l'immobile di nuova localizzazione è conforme alla normativa vigente in materia di costruzioni antisismiche (NTC08 di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008) e alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto. In tali ipotesi, il contributo è pari al minore importo tra il costo convenzionale corrispondente al livello operativo di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 attribuito all'edificio sede di attività del conduttore al momento degli eventi sismici, e il prezzo di acquisto, parametrato alla superficie di quello preesistente, come risulta nell'atto di compravendita tra la società di *leasing* acquirente e il proprietario.

7. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui la domanda è presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente deve allegare una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso tale da comportare la risoluzione del contratto di *leasing* e, nei casi di cui al comma 3, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

Art. 5.

Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 12, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, la valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato, ovvero sulle spese di ripristino del bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

3. Ai fini dell'ammissione al contributo, possono essere prese in considerazione le sole spese di riacquisto o ripristino sostenute successivamente alla data del sisma e riferite specificamente ai beni indispensabili e connessi con l'attività dell'impresa e finalizzati al rapido e completo riavvio dell'attività produttiva.

4. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo art. 12, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:

accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all'ultimo inventario redatto ai sensi degli articoli 2214 e 2217 del codice civile e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia giurata;

tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo è pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato;

stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma:

a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;

b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

5. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa ed essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili - attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.

6. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche e collaudi della funzionalità dei beni mobili nonché per le relative perizie, al netto dell'IVA se detraibile, sono ammesse a contributo secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

a) 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;

b) 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

7. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte e dei prodotti distrutti o danneggiati, comprensive della perizia giurata, sono ammesse a contributo nella misura dell'1% dei costi sostenuti e documentati.

Art. 6.

Determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, il contributo può essere destinato all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.

2. Si definiscono edifici equivalenti quelli aventi uguale dimensione in pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%, costruiti con strutture, materiali e finiture similari.

3. L'acquisto è ammissibile a contributo a condizione che abbia a oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e siano muniti della certificazione di idoneità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove sono ubicati.

4. Il contributo massimo che può essere concesso per l'acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività produttiva e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra:

il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato

e

il costo convenzionale spettante per l'intervento di miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello operativo attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 2.

5. La concessione del contributo è subordinata alla cessione a titolo gratuito al comune dell'area di pertinenza dell'edificio danneggiato o distrutto. Al contributo come sopra determinato si aggiunge quello necessario per consentire la rimozione delle macerie in misura non superiore al 10% del costo convenzionale.

Art. 7.

Domanda di accesso ai contributi

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le domande sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice Commissari.

2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e completa delle indicazioni e degli allegati stabiliti per ciascuna tipologia di intervento dai successivi articoli 8, 10 e 11, riguarda congiuntamente:

a) gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici (Sezione 1);

b) la riparazione o acquisto dei beni mobili, macchinari ed attrezzature (Sezione 2);

c) la ricostituzione delle scorte e la sostituzione dei prodotti danneggiati (Sezione 3);

d) l'acquisto di edifici, beni mobili e scorte nel caso di delocalizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *d)* (Sezione 4, alternativa alla Sezione 1).

3. La domanda di contributo può riguardare separatamente le tipologie di interventi di cui al comma 2 secondo le seguenti modalità:

domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici di cui rispettivamente alle lettere *a)* e *d)* del comma 2;

domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2.

4. Qualora le domande siano separate a norma del comma 3, la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto di edifici deve precedere quella relativa a beni mobili e scorte.

Art. 8.

Domanda di contributo per gli interventi sugli edifici

1. Per gli interventi sugli edifici di cui ai precedenti articoli 3 e 4, la domanda deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:

a) gli estremi e la categoria catastale dell'edificio;

b) la superficie complessiva utile destinata all'attività produttiva, alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;

c) la destinazione d'uso;

d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla scheda AeDES con esito di agibilità E ovvero alla scheda FAST che ha dichiarato inutilizzabile l'edificio;

e) il nominativo dei proprietari e delle imprese operanti;

f) i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.

2. Nella domanda devono inoltre essere indicati:

a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;

b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo.

3. Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016:

a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, redatta ai sensi del successivo art. 12, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione;

b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:

i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;

ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione;

iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle norme tecniche approvate col decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;

iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;

v. computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture connesse, degli impianti e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal Prezzario unico approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con applicazione del ribasso conseguente alla procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa;

vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;

c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;

d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;

e) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;

g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.

Art. 9.

Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici

1. Nei casi di cui all'art. 8 della presente ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo ai sensi del precedente art. 7 svolge anche le funzioni di Sportello unico per le attività produttive (SUAP) con le modalità di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. La domanda di contributo, corredata degli elaborati e dei documenti di cui all'art. 8, comma 4, lettera *b)*, punto *ii)*, costituisce Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.

3. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art. 8, comma 4, lettera *b)*, punto *iii)*, costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.

4. L'ufficio che riceve la domanda a norma del comma 1 ne informa il comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all'art. 7, comma 1.

5. L'accettazione e la protocollazione della domanda da parte dell'Ufficio speciale della stessa devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Entro tale termine, effettuata la verifica della completezza della domanda e della documentazione allegata, viene comunicata in via informatica l'accettazione ovvero l'inammissibilità della domanda.

6. Qualora vengano accertate carenze sanabili nella compilazione della domanda o nella documentazione allegata, l'Ufficio speciale, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.

Art. 10.

Domanda di contributo per beni strumentali e scorte

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, la domanda di contributo inviata all'Ufficio speciale con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:

a) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;

b) nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;

c) in ogni caso una perizia giurata, redatta ai sensi del successivo art. 12 a cura di professionista abilitato.

2. La domanda deve inoltre contenere:

a) descrizione dell'azienda e dell'attività svolta ovvero, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva;

b) dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza;

c) dichiarazione autocertificativa attestante il possesso di idonea Autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle autorità competenti, ovvero di avere proceduto alla richiesta delle suddette autorizzazioni; in tale ultima ipotesi, la concessione del contributo è condizionata all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;

d) documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti;

e) copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 8, comma 4, lettera *g)*, o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;

f) dichiarazione autocertificativa attestante che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per l'ipotesi di diniego dell'iscrizione dei fornitori stessi nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 11.

Domanda per acquisto di immobili ove delocalizzare l'attività

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *d)*, inviata all'Ufficio speciale con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.

2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite all'art. 6, commi 1 e 2.

3. Nel caso di domanda riferita a edificio già acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate:

a) una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilità, con contestuale rinuncia da parte dell'alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi;

b) una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concedibile è computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo.

4. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di *leasing* in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:

a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di *leasing* e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi della presente ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;

b) dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.

Art. 12.

Perizia da allegare alla domanda

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 8, 10 e 11, le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:

a) agli edifici;

b) ai beni mobili strumentali;

c) alle scorte;

d) alla delocalizzazione definitiva;

2. Le perizie relative alle varie tipologie di intervento devono essere asseverate nei casi di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1, e giurate nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma. Le stesse devono descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione ai fini della comparazione col costo convenzionale determinato applicando le Tabelle di cui all'Allegato 2.

3. Le perizie devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'edificio.

Art. 13.

Istruttoria sulle domande di contributo

1. Sull'ammissibilità delle domande di contributo presentate ai sensi del precedente art. 7 l'Ufficio speciale per la ricostruzione, anche nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 9, si pronuncia entro trenta giorni dalla loro ricezione, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso ai contributi e della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata.

2. L'Ufficio speciale, ove lo ritenga necessario, può richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui quanto richiesto perviene all'ufficio. L'Ufficio speciale può in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di contributo, l'Ufficio speciale, all'esito della verifica di cui al comma 1, determina la spesa ammissibile e il contributo concedibile per ciascuna tipologia di intervento. Il predetto termine è sospeso nell'ipotesi di richiesta di integrazioni o chiarimenti di cui al comma 2. Col medesimo provvedimento, si provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e contestualmente il codice CIG ai sensi della vigente normativa.

4. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica dei contributi concessi, è comunicato al beneficiario e al comune competente attraverso con le medesime modalità di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza. Con le stesse modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

Art. 14.

Entità e tipologie di contributo concedibile

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, e per gli interventi di delocalizzazione definitiva di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato rispettivamente a norma dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6, comma 4, ovvero in caso di *leasing* dell'art. 4, comma 6, della presente ordinanza.

2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, è concesso un contributo pari all'80% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'art. 5, comma 1, della presente ordinanza.

3. Per gli interventi relativi al ripristino delle scorte, è concesso un contributo pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'art. 5, comma 4, della presente ordinanza.

4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, la differenza tra il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi degli articoli 3 e 5 ed il predetto indennizzo assicurativo.

Art. 15.

Termine per l'esecuzione dei lavori su beni immobili

1. Gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, devono essere completati entro 18 mesi dalla concessione del contributo. In caso di mancata produzione del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del comma 4 nel predetto termine, il vice Commissario dispone la revoca del contributo e richiede la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, su conforme parere dell'Ufficio speciale, con provvedimento del vice Commissario, ove l'interessato alleghi di non averlo potuto rispettare per fatti sopravvenuti estranei alla sua volontà o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.

3. In caso di sospensione dei lavori determinata da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, il termine di cui al comma 1 è interrotto per la durata del periodo di sospensione.

4. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario dei contributi comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L'Ufficio speciale dispone verifiche *in loco* per accertare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con apposita ordinanza.

Art. 16.

Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;

b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;

c) il 70% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;

d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ed approvato dall'Ufficio speciale, redatto con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio nonché della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alla lettera *d)* del precedente comma 1, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

a) attestazione di piena agibilità dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;

b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;

c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

e) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua istanza da formulare inderogabilmente in sede di domanda di contributo e previa fatturazione, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo a condizione che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, alla compensazione dell'eventuale anticipo percepito si procede in occasione dell'erogazione a saldo, come disciplinato al comma 1, lettera *c)*.

5. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali è proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.

6. L'Ufficio speciale, entro venti giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'atto di determinazione del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).

7. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo può avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera *b)*.

8. L'erogazione del contributo è comunque subordinata all'avvenuto rilascio del titolo edilizio abilitativo di cui al precedente art. 9.

Art. 17.

Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali

1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all'art. 14, comma 2, il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati, con i tempi e le modalità stabilite dall'art. 16 per gli interventi eseguiti su edifici. Pertanto, il richiedente può optare:

a) per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre come previsto al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 16, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l'eventuale anticipo di cui al comma 4, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;

b) per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

2. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l'istituto di credito può procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore.

3. In ogni caso, la richiesta di erogazione del contributo è presentata dal beneficiario con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza e ad essa deve essere obbligatoriamente allegata:

a) copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze;

b) copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.

4. Il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata a condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.

5. L'anticipo di cui al precedente comma 4 può essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e montaggio delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo è erogato a condizione che:

a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;

b) vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile;

c) vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.

6. La fidejussione di cui ai commi 4 e 5, lettera *c)*, deve avere i requisiti di cui al comma 3 del precedente art. 16.

7. La richiesta di anticipo di cui al comma 4 è presentata all'Ufficio speciale con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, e deve essere corredata da dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici alla data di emissione delle fatture.

8. L'istituto bancario prescelto può procedere alle erogazione dei contributi solo dopo che l'Ufficio speciale abbia comunicato l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

9. Alla erogazione del contributo si provvede:

entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 1, lettera *a)*, per gli stati di avanzamento lavori;

entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo al precedente comma 1, lettere *a)* o *b)*.

10. I termini di cui al comma 9 sono sospesi in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ufficio speciale. Essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all'ufficio entro trenta giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo.

Art. 18.

Erogazione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte

1. I contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione sono erogati con i tempi e le modalità di cui al precedente art. 17.

Art. 19.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell'immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attività al momento dell'erogazione dei contributi, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all'Ufficio speciale la ripresa dell'attività produttiva e l'effettiva utilizzazione a tal fine dell'immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all'Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell'immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo dell'attività produttiva.

2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l'acquisto di beni mobili strumentali sono obbligati ad assicurare la continuità dell'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma, garantendone l'utilizzazione per l'esercizio della specifica attività economica o produttiva svolta dell'impresa richiedente.

3. I beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte sono obbligati a dimostrare l'effettiva ripresa dell'attività produttiva entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

4. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, i beneficiari dei contributi sono obbligati:

a) comunicare immediatamente all'Ufficio speciale ogni variante o modifica progettuale;

b) dare al predetto ufficio tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, se del caso, presentare apposita istanza di sospensione dei termini per l'ultimazione dei lavori, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;

c) comunicare immediatamente ogni variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici o fornitrici;

d) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità, così come indicato nelle linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza sulle grandi opere ai sensi della legislazione vigente;

e) mantenere a disposizione dell'Ufficio speciale la documentazione attestante i preventivi acquisiti per l'individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all'acquisizione dei necessari collaudi o certificazioni.

5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario straordinario, del vice Commissario o dell'Ufficio speciale, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo sull'impiego dei contributi e sono tenuti, altresì, a consentire al personale incaricato l'accesso a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.

Art. 20.

Vicende soggettive del beneficiario

1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui è tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria può presentare al vice Commissario domanda di subentro del contributo, allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza e dichiarazione d'impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.

2. Qualora la richiesta di cui al comma 1 comporti una modifica dell'istituto bancario convenzionato rispetto a quello scelto dal beneficiario originario, nella stessa devono essere indicati gli estremi del nuovo istituto prescelto.

3. Qualora la richiesta di subentro di cui al comma 1 sia presentata durante la realizzazione delle attività di cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente, oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve produrre una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla a che pretendere sulle somme già erogate.

4. Qualora la domanda di subentro non sia presentata dal soggetto subentrante o non sia accolta per mancanza dei requisiti di ammissibilità o per mancata assunzione degli impegni assunti dal precedente beneficiario, il vice Commissario dispone la revoca dei contributi concessi e procede al recupero delle somme già erogate.

Art. 21.

Controlli

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del precedente art. 19, le procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, nonché le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, sono disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 22.

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime *de minimis*, per gli stessi costi ammissibili, nei limiti di cui agli articoli 8 e 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8 e 30 del regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 23.

Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

1. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi.

2. L'esclusione dall'accesso ai contributi è altresì disposta ove si accerti che gli edifici finanziati siano stati realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistica e ambientale.

3. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:

a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente art. 18 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;

b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza;

c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta;

d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla scadenza del contratto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condotti in *leasing* ai sensi del comma 3 dell'art. 4, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto;

e) in tutte le ipotesi di cui all'art. 4, risoluzione anticipata del contratto di *leasing* per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l'impossibilità di riscattare il bene mobile e/o immobile concesso in godimento;

f) dichiarazioni false in ordine alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva;

g) condanna in sede civile dell'impresa costruttrice dell'immobile distrutto i danneggiato al risarcimento dei danni a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile;

h) fallimento del beneficiario o sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa;

i) mancata produzione, in fase di controllo, delle quietanze comprovanti i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.

4. In ogni caso, il Commissario straordinario può sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui all'art. 16, comma 2, lettera *e)*, di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.

5. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Art. 24.

Sospensione dei termini relativi ai contratti di locazione

1. Per gli edifici oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui alla precedente ordinanza che alla data degli eventi sismici risultassero essere condotti in locazione, i termini relativi ai relativi contratti rimangono sospesi per tutta la durata dei lavori finalizzati a ripristinare l'agibilità o a ricostruire l'edificio, e riprendono efficacia, ferme restando le originarie condizioni contrattuali, dopo l'ultimazione dei lavori, fatto salvo il recesso del conduttore ove ricorrano le condizioni di legge.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 51 della legge di bilancio 2017.

Art. 26.

Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito Internet del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Struttura commissariale www.sisma2016.gov.it

Roma, 9 gennaio 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 95

ALLEGATO 1

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'art. 1 dell'Allegato 1 del regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014.

2. Esse devono possedere, alla data dell'evento sismico, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto-legge n. 189 del 2016 o da altre disposizioni vigenti;

d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

e) non essere inadempiente, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

3. Per quanto riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l'attività svolta nonché l'eventuale iscrizione all'ordine o collegio professionale. Nel caso di attività svolta in forma associata deve essere indicata la partita IVA e fornito l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; quest'ultima deve comunque essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2, sub *c)*.

4. Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma.

5. Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarità di quote di produzione tali da coprire la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

6. Sono ammessi a contributo gli interventi su edifici rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all'anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell'azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati.

Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, l'edificio rurale può essere ammesso a contributo qualora sia dimostrato tramite la perizia asseverata:

a) che, alla data del sisma, l'impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o dedita a specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;

b) di avere alla data del sisma, o di avere avuto nei 24 mesi precedenti tenuto conto del ciclo economico, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;

c) che l'edificio era dotato di allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;

d) che l'edificio era idoneo ad accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda.

Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia costituita in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-*bis* del codice civile, la perizia asseverata deve attestare la sussistenza delle sole condizioni di cui alla lettera *c)* ed alla lettera *d)*, limitatamente alla idoneità ed alla dotazione di servizi, del periodo che precede.

Non hanno diritto ai contributi gli edifici rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.

7. Per la particolarità del settore agricolo, con riguardo alla richiesta di contributi per interventi sui beni immobili danneggiati, si precisa quanto segue:

a) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 l'utilizzo produttivo in proprio si identifica con l'esercizio di impresa;

b) l'istanza è presentata dall'impresa agricola qualora la proprietà si identifica con l'impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

c) l'istanza è presentata dalla proprietà qualora il bene sia concesso in comodato d'uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;

d) l'istanza è presentata dalla società qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria.

8. In ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

9. I requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione dall'accesso ai contributi.

10. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.

ALLEGATO 2

Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici

TABELLA 1 SOGLIE DI DANNO

1.1 - SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata in c.a. o acciaio
Danno Grave: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio e che non supera alcuna delle seguenti condizioni*: - danni strutturali che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura; - danneggiamento di almeno un nodo, e comunque per non più del 5% degli stessi nodi, con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza; - significativi cedimenti differenziali in fondazione (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri)
Danno Gravissimo: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni*: - danni strutturali che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ o orizzontali di chiusura; - danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%; - plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri; - elevati cedimenti differenziali in fondazione (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri)
Superiore al Danno Gravissimo: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno gravissimo*

1.2 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura in muratura

Danno Grave: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva con struttura in muratura che non supera alcuna delle seguenti condizioni:*

- lesioni diagonali passanti di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- evidenze di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- presenza di crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, di volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie fino al 10% della superficie totale delle murature portanti o di quella delle volte o dei solai;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per un'ampiezza fino a 5 centimetri sull'altezza di un piano o comunque che riguardino un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici.

Danno Gravissimo: *Si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:*

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 5 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- evidenze di schiacciamento che interessino più del 10% delle murature portanti;
- presenza di crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, di volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie totale delle murature portanti o di quella delle volte o dei solai;
- presenza di distacchi localizzati fra pareti portanti con ampiezze superiori a 10 mm oppure di distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- presenza di distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano o comunque che riguardino un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici.

Superiore al Danno Gravissimo: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata*

dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno gravissimo

1.3 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura in cemento armato in opera

Danno Grave: *Si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva con struttura in muratura che non supera alcuna delle seguenti condizioni:*

-lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > 10% e ≤ 20% degli elementi di un pia no;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > 10% e ≤ 20% degli elementi di un piano;
- presenza evidente di schiacciamenti, nei pilastri, per una estensione > 5% e ≤ 15% degli elementi di un piano;
- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) ≥ 15% e < 30% della superficie totale degli impalcati.

Danno Gravissimo: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:*

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano.
- Presenza evidente di schiacciamenti, nei pilastri, per una estensione > 15% degli elementi di un piano;
- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;
- danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) ≥ 30% della superficie totale degli impalcati.

Superiore al Danno Gravissimo: *si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES con esito E oppure non utilizzabili secondo la procedura speditiva approvata dalla Protezione Civile, che supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno gravissimo*

1.4 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura, dal cemento armato in opera o da prefabbricato, il professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie trattate nelle Tabelle precedenti.

TABELLA 2 – STATI DI DANNO

GLI STATI DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata, in muratura o in c.a. in opera individuano le fasce di danneggiamento entro cui si collocano gli edifici resi inagibili dal sisma, oggetto di specifica ordinanza sindacale, e si articolano in:
Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al "danno lieve" (ord. 4/2016)
Stato di danno 2: danno superiore al "danno lieve" e inferiore o uguale al "danno grave"
Stato di danno 3: danno superiore al "danno grave" e inferiore o uguale al "danno gravissimo"
Stato di danno 4: danno superiore a "danno gravissimo"

TABELLA 3 – CARENZE

3.1 - CARENZE di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata in c.a. o acciaio			
		α	β
1	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione maggiore a 5)		X
2	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		X
3	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		X
4	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o "taglio-scorrimento" sui pilastri	X	
5	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti	X	
6	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti		X
7	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		X

8	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci		X
9	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti	X	
10	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti		X
11	assenza di un sistema sismo-resistente efficace nelle due direzioni;	X	
12	sistema sismo resistente efficace in una sola direzione;	X	
13	inadeguatezza dei collegamenti tra le travi ed i pilastri	X	
14	inadeguatezza dei collegamenti tra gli elementi di copertura e le travi che li sorreggono;	X	
15	inadeguatezza dei collegamenti tra la struttura ed i pannelli di tamponatura;	X	

(*) da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni

3.2 –CARENZE di edifici a destinazione produttiva con struttura in muratura			
		α	β
1	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale	X	
2	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 20% e meno del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale		X
3	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti – diatoni tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 40% dello sviluppo di una parete perimetrale		X
4	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale	X	
5	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie totale		X
6	presenza di muratura portante con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore del 40 % della superficie totale	X	
7	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo minore o uguale al 40 % della superficie totale		X
8	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55% di vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		X
9	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		X
10	Presenza di giunti tecnici simicamente inefficaci	X	

11	Colonne in muratura soggette a tensioni medie di compressione nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti		X
12	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14		X
13	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso	X	
14	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso	X	
15	solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all'interno della u.s.		X
16	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		X
17	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		X
18	Presenza di aperture (cancelli, portoni, finestroni) sulle strutture portanti perimetrali di superficie superiore al 40% della superficie della parete	X	
19	Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 20% della superfice coperta	X	
20	Presenza di strutture spingenti in copertura per uno sviluppo maggiore del 5% e minore del 20% della superfice coperta		X

3.3 –CARENZE di edifici a destinazione produttiva con struttura in cemento armato in opera			
	CARENZE	α	β
1	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione maggiore di 5)		X
2	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		X
3	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		X

4	Inadeguatezza dei collegamenti tra gli elementi di copertura e le travi che li sorreggono	X	
5	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o "taglio-scorrimento" sui pilastri	X	
6	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		X
7	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	X	
8	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		X
9	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		X
10	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci	X	
11	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti	X	
12	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti		X

3.4 – CARENZE di edifici a destinazione produttiva con struttura mista o altra tipologia
Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente. Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

TABELLA 4 – GRADI DI VULNERABILITA'

Gradi di Vulnerabilità di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata, in muratura o in c.a. in opera
Viene definito Grado di vulnerabilità **Alto** qualora nell'edificio siano presenti più di 1 carenza di tipo α oppure almeno 4 carenze di tipo (α+ β). (*) Viene definito Grado di vulnerabilità **Significativo** qualora nell'edificio sia presente 1 carenza di tipo α oppure almeno di 4 carenze di β. Viene definito Grado di vulnerabilità **Basso** qualora nell'edificio non sia presente alcuna carenza di tipo α oppure meno di 4 carenze di tipo β.
(*) Per gli edifici con struttura prefabbricata non è ammissibile sommare tra loro le carenze 5 e 6 oppure le carenze 9 e 10 del quadro 3.1. Prevale in tal caso la carenza più grave.

TABELLA 5 - LIVELLI OPERATIVI

"Livelli operativi" di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata, in muratura o in c.a. in opera

	Stato di danno 1	Stato di danno 2	Stato di danno 3	Stato di danno 4
Vulnerabilità Bassa	L0	L1	L2	L3
Vulnerabilità Signif.	**L0**	**L1**	**L2**	**L3**
Vulnerabilità Alta	**L1**	**L2**	**L3**	**L3**

I diversi Livelli operativi scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno, individuato tramite la Tabella 2, e del Grado di Vulnerabilità, desunto dalla Tabella 4. A ciascun livello operativo è associato il costo parametrico, riportato nella Tabella 6 e il tipo di intervento di ricostruzione, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associato alla riparazione dei danni.

Il Livello operativo L3 comporta l'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico (per le classi d'uso III e IV). I Livelli operativi L1 e L2 comportano l'esecuzione di interventi di miglioramento sismico nei limiti di sicurezza stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture.
Il Livello operativo L0 contempla esclusivamente l'esecuzione di interventi di rafforzamento locale.

TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI

Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5				
Costo parametrico	*Livello operativo L0*	*Livello operativo L1*	*Livello operativo L2*	*Livello operativo L3*
Fino a 1000 mq.	100	320	420	530
Da 1000 a 2000 mq.	80	310	390	500
Da 2000 a 5000 mq.	70	270	340	450
Oltre 5000 mq.	60	240	305	410

Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 sono maggiorati del 15%.
Per edifici con struttura in muratura, i costi parametrici relativi ai Livelli operativi L1 e L2 sono maggiorati del 30%.
I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva ma con tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione abitativa (alberghi, agriturismi, uffici….).
I costi parametrici per i livelli operativi L1 e L2 si applicano a tutti gli interventi di miglioramento sismico che raggiungano un livello di sicurezza compreso nel *range* di variabilità 60% - 80% stabilito dal Ministero delle Infrastrutture.
I costi parametrici si riferiscono infine ad edifici completi, dotati di finiture ed impianti di uso comune.

Tabella 7- INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI

I costi parametrici di Tabella 6, riferiti ad edifici a destinazione produttiva con strutture prefabbricate, in muratura o in c.a. in opera, sono incrementati per particolari condizioni come di seguito indicato:

1. Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 10%.

2. Per gli interventi in edifici per i quali è previsto un intervento di efficientamento energetico a seguito di norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15% previa verifica dell'Ufficio speciale.

3. Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di miglioramento sismico e l'attività dell'impresa con conseguenti interferenze fra le predette opere e l'attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi

previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 15% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.

4. Il costo parametrico è incrementato del 15% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004. Il costo parametrico è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004

5. Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di particolari finiture ed impianti, i costi parametrici sono ridotti del 30%.

6. Nel caso di demolizioni totali o parziali che riguardino più del 50% del volume dell'edifico, compreso lo smaltimento a rifiuto del materiale, il costo parametrico è incrementato del 10%. Per demolizioni parziali che riguardino più del 25% del volume dell'edificio e fino al 50% dello stesso, il costo parametrico è aumentato del 5%.
7. Per gli edifici con coperture in cemento-amianto che interessino più del 50% della intera superficie coperta, che devono essere demolite e smaltite, il costo parametrico è incrementato del 15% mentre nel caso che la copertura in cemento amianto riguardi più del 20% della superficie coperta e fino al 50% della stessa il costo parametrico è incrementato del 5%.

8. Per gli edifici ubicati in aree poste ad una quota s.l.m. superiore a 1.000 metri, il costo parametrico è incrementato del 10%. L'incremento si riduce al 5% per quote superiori a 700 metri ed inferiori a 1.000 metri.
9. Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo parametrico è quello stabilito con specifica ordinanza per edifici a prevalente destinazione abitativa, in relazione al livello operativo attribuito ed alla prima classe di superficie.

10. Incrementi conseguenti a particolari situazioni geologiche. Si premette innanzitutto che la ricostruzione di un edificio destinato ad attività produttiva non è possibile qualora il sito su cui insiste sia suscettibile di instabilità dinamiche in fase sismica quali:
- frane,
- zone di rispetto/suscettibilità per faglie attive e capaci (così come definite nelle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 7, OPCM 13 novembre 2010, n. 3907),
- zone R3 o R4 del PAI,
- zone di rispetto per liquefazione (così come definite nelle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 7, OPCM 13 novembre 2010, n. 3907),
- zone con cavità sotterranee instabili,
- salvo il caso in cui siano state effettuate opere di consolidamento collaudate e di cui sia stata accertata l'efficacia dopo gli eventi sismici del 2016 mediante monitoraggi, ovvero nel caso in cui

vengano effettuate contestualmente alla ricostruzione opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto (nei casi in cui sia possibile).

Nel caso in cui invece il sito ove è ubicata l'attività produttiva, ricada in zone stabili suscettibili di amplificazione sismica, così come indicate nella carta di microzonazione sismica comunale o regionale, il progetto di ricostruzione dovrà essere supportato da una Relazione Geologico-Geofisica con i seguenti contenuti minimi:
a - Dovranno essere rispettati i contenuti delle cartografie geologiche, geotematiche e di microzonazione sismica prodotte dalle regioni. Dovranno essere prese in considerazione tutte le indagini geognostiche e geofisiche presenti nell'area e disponibili.
b - Dovrà essere definito il modello geologico-geotecnico (e geofisico) di dettaglio del sito, e la caratterizzazione dei terreni di fondazione, anche con indagini di carattere geofisico, per la ricostruzione delle attività produttive.
b1-Dovranno essere descritte in dettaglio le condizioni di stabilità del sito e la compatibilità dell'intervento in progetto rispetto al rischio da frana ed al rischio da alluvionamento.
c-Dovranno essere applicati gli indirizzi e criteri di microzonazione sismica (ICMS), approvati dalla Conferenza delle Regioni e dal Dipartimento della Protezione civile, se il sito in cui è posta l'attività produttiva ricade nelle zone suscettibili di amplificazione sismica di cui alla lettera A o per accertare il rischio di liquefazione dei terreni secondo le specifiche linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione definite dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 7, OPCM 13 novembre 2010, n. 3907.

Qualora, per le ragioni sopraespresse, si renda necessaria l'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche il loro costo può essere ricompreso nel costo dell'intervento nella voce "indagini e prove di laboratorio". Parimenti il costo parametrico di cui alla Tabella 6 è incrementato del 1,8% per gli edifici di superficie pari o inferiore a 1000 mq, del 1,3 % per la quota di superficie eccedente i 1000 mq e fino a 2000 mq, dell'1% per la quota di superfice eccedente i 2000 mq per tenere conto degli oneri conseguenti allo svolgimento delle stesse.

Qualora l'edificio da ricostruire sia ubicato in aree individuate dalle microzonazioni sismiche come suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica per liquefazione, cedimenti differenziali e/o cavità sotterranee il costo parametrico, di cui alla tabella 6, è incrementato del 15% per tenere conto sia del maggiore onere per la esecuzione dei lavori di ricostruzione che degli oneri per l'esecuzione delle indagini necessarie alla definizione del rischio.

Le ubicazioni e i risultati delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dovranno inoltre essere consegnate, nei formati informatici compatibili con le banche dati regionali, ai Servizi Geologici regionali e agli uffici regionali incaricati della gestione delle stesse.

17A00318

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

DECRETO RETTORALE 23 dicembre 2016.

Modifica dello Statuto.

LA RETTRICE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto rettorale n. 162 del 17 febbraio 2012 con cui è stato emanato lo statuto ai sensi della legge n. 240/2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2012;

Visto lo statuto ed in particolare l'art. 74, ai sensi del quale entro tre anni dall'entrata in vigore dello statuto, il rettore può sottoporre a monitoraggio l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario;

Visto il decrteo rettorale n. 716 del 5 ottobre 2015 con cui il rettore ha nominato una commissione con l'incarico di formulare una proposta di revisione dello statuto;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117 del 22 giugno 2016 e n. 120 del 29 giugno 2016 e del Senato accademico n. 92 del 28 giugno 2016 e n. 93 del 19 luglio 2016, con cui sono state approvate le modifiche al testo dello statuto;

Vista la nota protocollo n. 14058 del 3 agosto 2016, con cui il testo statutario recante le modifiche deliberate dagli organi di ateneo è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, per l'espletamento dei controlli prescritti;

Vista la nota del 29 settembre 2016 con cui il Miur ha formulato rilievi in ordine ad alcune modifiche al testo statutario deliberate dagli organi collegiali di ateneo;

Vista la delibera del 26 ottobre 2016, con cui il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole ad accogliere i rilievi del Miur concernenti l'art. 18, comma 2-*bis* e l'art. 50, comma 1-*ter*, lettere *c)* e *d)* mentre ha espresso parere negativo ad accogliere i rilievi formulati dal Miur in ordine all'art. 75, comma 1-*bis* e all'art. 72, comma 1;

Vista la delibera del 15 novembre 2016 con cui il Senato accademico, conformandosi al parere espresso dal Consiglio di amministrazione, ha deliberato di accogliere i rilievi del Miur concernenti l'art. 18, comma 2-*bis* e l'art. 50, comma 1-*ter*, lettere *c)* e *d)* mentre ha deliberato di non accogliere i rilievi formulati dal Miur in ordine all'art. 75, comma 1-*bis* e all'art. 72, comma 1;

Decreta:

1) Sono emanate le seguenti modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale.

All'art. 2:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'Orientale promuove e valorizza le azioni volte ad arricchire, stimolare, migliorare, mediante il trasferimento del sapere, il contesto sociale in cui opera o con cui interagisce»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. L'Orientale, in armonia con l'art. 9 della Costituzione, promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librarie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e di rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce»;

al comma 11 le parole «pieno», «(*Open access*)» e le parole da: «e promuove la libera disseminazione» fino a: «ad apposito regolamento» sono soppresse;

il comma 14 è sostituito dal seguente: «L'Orientale, ai sensi degli articoli 21, comma 2, lettera dd-*bis*) e 24, comma 2, lettera yy-*bis*), adotta lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28»;

il comma 15 è soppresso.

Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. *(Qualità e valutazione)*. — 1. L'Orientale adotta la valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e la qualità delle attività di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.

2. L'Orientale promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresì procedure premiali che tengano conto di tutte le attività richieste al personale docente e tecnico amministrativo.

3. L'Orientale riconosce nella valutazione il criterio preferenziale per la distribuzione delle risorse».

All'art. 3:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Internazionalizzazione»;

il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'Orientale privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche e scientifiche europee ed extra-europee, la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di

conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di *curricula* formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti di ogni livello. Promuove la mobilità di tutte le sue componenti e l'accoglimento di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali e favorendo il consolidamento delle competenze linguistiche».

L'art. 4 è abrogato.

All'art. 5:

al comma 1, dopo la parola «L'Orientale» sono inserite le seguenti: «sostiene la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica e della trasparenza. Adotta».

All'art. 9:

al comma 2, la parola «Università» è sostituita dalla seguente: «Orientale».

All'art. 10:

al comma 1, la parola «Università» è sostituita dalla seguente «Orientale»;

al comma 2, parola «Università» è sostituita dalla seguente: «Orientale».

All'art. 12:

al comma 1, la parola «Università» è sostituita dalla seguente: «Orientale»;

al comma 4, la parola «Università» è sostituita dalla seguente: «Orientale».

All'art. 13:

il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'Orientale riconosce l'alto valore delle norme che consentono la più ampia informazione ai cittadini».

All'art. 14:

al comma 1, le parole: «Secondo i compiti previsti» sono soppresse;

al comma 2, la parola «funzioni» è sostituita dalla seguente: « compiti».

All'art. 17:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»;

al comma 3, le parole: «e dei Dipartimenti» sono soppresse;

al comma 6, le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della Struttura di raccordo di cui all'art. 50».

All'art. 18:

al comma 2, lettera *l)*, le parole «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»;

al comma 2, lettera *m)*, la parola «Università» è sostituita dalla seguente: «Orientale»;

al comma 2, lettera *n)*, le parole: «la nomina del» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione e la revoca dell'incarico di»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il rettore, nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore generale e ne valuta l'attività, proponendo al Consiglio di amministrazione le opportune determinazioni»;

al comma 5, le parole: «ad una limitazione dell'attività didattica» sono sostituite dalle seguenti: «all'esonero dall'attività didattica o ad una limitazione della stessa».

All'art. 19:

al comma 2, lettera *a)*, le parole «e ai ricercatori di ruolo» sono soppresse;

al comma 2, dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

«a-*bis*) ai ricercatori di ruolo;

a-*ter*) ad un numero di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, pari al 5% rispetto alla componente di cui alle lettera *a)* e a-*bis*), calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelti a seguito di procedure elettive;»;

al comma 2, alla lettera *b)*, dopo le parole: «alla componente di cui alle lettera *a)*» sono aggiunte le seguenti: « e a-*bis*)»;

al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: «alla componente di cui alle lettera *a)*» sono aggiunte le seguenti: «e a-*bis*)».

All'art. 21:

al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»;

al comma 2, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»;

al comma 2, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

«d-*bis*) delibera le modalità con cui i dipartimenti designano tra i professori i componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *d)*;

d-*ter*) designa il componente del Consiglio di amministrazione appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *e)*;»;

al comma 2, alla lettera *e)*, dopo le parole: « formula proposte e pareri obbligatori» sono aggiunte le seguenti: «sull'istituzione,» e dopo le parole: « modifica o soppressione» sono soppresse le seguenti: «del Polo didattico di ateneo»;

al comma 2, le lettere *f)* e *g)* sono sostituite dalla seguente: « *f)* formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;

al comma 2, lettera *h)*, le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»;

al comma 2, lettera *i)*, le parole: «alla precedente lett.» sono sostituite dalle parole: «alle precedenti lett. *b)*, *c)*,» ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « e all'art. 50, comma 1-*quater*, ivi compreso il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità»;

al comma 2, lettera *k)*, le parole: «il Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura di raccordo di cui all'art. 50»;

al comma 2, lettera *m)*, dopo le parole: «delle sanzioni» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'art. 5»;

al comma 2, lettera *q)*, dopo le parole: «pareri obbligatori sull'» è aggiunta la seguente: «istituzione» e dopo la parola «modifica,» è aggiunta la seguente: «disattivazione», e dopo le parole «Dottorati di ricerca» sono aggiunte, in fine, le seguenti: « di cui indica la struttura di afferenza»;

al comma 2, dopo la lettera *r)*, sono aggiunte le seguenti:

«r-*bis*) esprime parere sulle proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori;

r-*ter*) esprime parere sulla chiamata dei professori e ricercatori tenuto conto della proposta deliberata dal dipartimento interessato, ai sensi dell'art. 41, comma 10, lettera *l)*»;

al comma 2, lettera *s)*, le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»;

al comma 2, la lettera *t)* è soppressa;

al comma 2, lettera *u)*, alla parola «esprime» sono premesse le seguenti: «ai sensi dell'art. 31, comma 2», e le parole «parere al rettore» sono sostituite dalle seguenti: «al rettore parere», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'art. 30»;

al comma 2, dopo la lettera *w)* è aggiunta la seguente:

«w-*bis*) delibera l'attivazione dei rapporti di collaborazione scientifico-didattici dei dipartimenti con strutture omologhe di altri atenei»;

al comma 2, lettera *bb)* le parole: «di nomina del» sono sostituite dalle seguenti: «del rettore di attribuzione e di revoca dell'incarico di», e le parole «da parte del rettore» sono soppresse;

al comma 2, dopo la lettera *dd)* è aggiunta la seguente:

«dd-*bis*) approva, sentito il Consiglio di amministrazione, lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28».

All'art. 23:

al comma 1, lettera *d)*, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre», e le parole: «di cui tre» nonché le parole: «ed uno designato dal rettore» sono soppresse;

al comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) da un componente, professore dell'Ateneo, designato dal rettore, ai sensi del comma 2»;

al comma 1, lettera *f)*, dopo le parole: «componenti di cui alle lett. *d)*» sono aggiunte le seguenti: «d-*bis*)»;

al comma 2, dopo le parole: «al comma 1, lett. *c)*, *d)*,» sono aggiunte le seguenti: «d-*bis*)».

All'art. 24:

al comma 2, la lettera *a)* è premessa dalla seguente:

«0a) esprime parere sulle modifiche di Statuto»;

al comma 2, lettera *g)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche su proposta del Senato accademico»;

al comma 2, la lettera *i)*, è sostituita dalla seguente: «delibera, sentito il parere del Senato accademico, sulla proposta del rettore di attribuzione e di revoca dell'incarico di direttore generale»;

al comma 2, lettera *k)*, dopo le parole: «delibera, previo parere» sono aggiunte le seguenti: «o su proposta», e dopo le parole: «del Senato Accademico,» è aggiunta la seguente: «l'istituzione», e le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono soppresse, e, in fine, la parola: «Università» è sostituita dalla seguente: «Ateneo»;

al comma 2, lettera *l)*, dopo la parola: «approva» sono aggiunte le seguenti: «sentito il Senato accademico»;

al comma 2, lettera *m)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sul regolamento generale di ateneo»;

al comma 2, dopo la lettera *o)*, è aggiunta la seguente:

«o-*bis*) delibera, previo parere del Senato accademico, sulle proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori»;

al comma 2, lettera *p)*, le parole: «Senato accademico» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento di cui all'art. 41, comma 10, lettera *l)*, e del parere del Senato accademico di cui all'art. 21, comma 2, lettera r-*ter*», e le parole: «del personale docente» sono sostituite dalle seguenti: «dei professori e ricercatori»;

al comma 2, lettera *q)*, le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»;

al comma 2, lettera *r)*, la parola: «anche» è soppressa, e le parole «il Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: « la struttura di raccordo di cui all'art. 50, l'istituzione», e dopo la parola: «modifica» sono aggiunte le seguenti: «la disattivazione»;

al comma 2, lettera *y)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentito il dipartimento interessato»;

al comma 2, dopo la lettera *y)*, è aggiunta la seguente:

«yy-*bis*) esprime parere sullo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«comma 2-*bis*. Le delibere del Consiglio di amministrazione in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti sono adottate su proposta o previo parere obbligatorio del Senato accademico».

Dopo l'art. 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*. *(Presidio della qualità)*. — L'Orientale, al fine di assicurare qualità al suo sistema, si avvale di un Presidio della qualità. Il Presidio organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca.

La composizione, le modalità di organizzazione e di funzionamento del Presidio sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Gli uffici dell'Amministrazione, ognuno per quanto di propria competenza, supportano le attività del Presidio».

All'art. 28:

al comma 6, il numero: «30» è sostituito dal seguente: «20», ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, esso si intende validamente costituito ove risultino eletti almeno quindici componenti»;

al comma 11, le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50».

All'art. 40:

al comma 1, lettera *b)*, le parole: «il Polo didattico di ateneo (PDA)» sono sostituite dalle seguenti:« la struttura di raccordo di cui all'art. 50»;

al comma 1, lettera *c)*, le parole: «i corsi di studio di cui alla successiva lettera *d)* e» sono soppresse;

al comma 1, lettera *d)*, le parole: «i Corsi di studio sono distinti in» nonché le parole: «Corsi di perfezionamento e di specializzazione, corsi di master universitari» sono soppresse.

All'art. 41:

al comma 1, la congiunzione: «e» è sostituita dal segno di punteggiatura: «,» ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e della terza missione»;

al comma 5, le parole: «Fanno riferimento» sono sostituite dalla seguente: «Afferiscono», e dopo la parola: «assegnisti» sono inserite le seguenti: «di ricerca. Fatto salvo quanto disposto, ai fini della partecipazione alle adunanze del Consiglio di dipartimento, dall'art. 47, comma 2», e le parole: «le cui ricerche o» nonché le parole: «Visiting Professor» sono soppresse, e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ne fanno, altresì, parte professori e ricercatori ospitati temporaneamente»;

al comma 10, lettera *b)*, dopo le parole: «in base al merito» sono aggiunte le seguenti: «e secondo i regolamenti vigenti,», e la preposizione: «delle» è sostituita dalla seguente: «alle», e le parole: «trasferite dall'Ateneo per la ricerca» sono soppresse, ed, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «attribuite dall'Ateneo»;

al comma 10, lettera *c)*, le parole: «il Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura di raccordo di cui all'art. 50»;

al comma 10, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «coordinano i corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a ciascun dipartimento o alle rispettive scuole di dottorato, e le scuole di specializzazione»;

al comma 10, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) possono coordinare i master universitari, i corsi di perfezionamento e ogni altra attività che si svolga nell'ambito della formazione»;

al comma 10, la lettera *g)* è soppressa;

al comma 10, la lettera *k)* è sostituita dalla seguente: «sottopongono al Consiglio di amministrazione le richieste di posti di professore e ricercatore, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di ateneo, ivi incluse le proposte di attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori».

All'art. 42:

al comma 3, le parole: «che prestano servizio a tempo indeterminato» sono soppresse;

al comma 4, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: « trentacinque», e la parola: «esercizio» è sostituita dalla seguente: « anno».

All'art. 44:

al comma 1, le parole: «al Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: « alla struttura di raccordo di cui all'art. 50»;

i commi da 3 a 6 sono abrogati.

All'art. 45:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il direttore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di dipartimento»;

il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le elezioni sono indette, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale di ateneo, dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento, che provvede ad acquisire le candidature per la carica. La riunione del Consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore è convocata dal decano almeno due mesi prima della scadenza ed è presieduta dal decano stesso»;

il comma 3 è sostituito dal seguente: «Può essere eletto direttore solo un professore che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno e la cui permanenza in ruolo ricopra l'intero mandato»;

il comma 4 è sostituito dal seguente: «In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è, altresì, esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«5. L'elezione è valida se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di dipartimento. Essa avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; in caso di mancata elezione nella prima votazione, nelle successive votazioni è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti risulta eletto il più anziano per immissione nel ruolo di appartenenza.

6. Il direttore è nominato dal rettore con decreto.

7. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere immediatamente rinnovato.

8. Il direttore percepisce un'indennità determinata dal Consiglio di amministrazione e può ottenere a richiesta una diminuzione delle attività didattiche».

All'art. 46:

al comma 2, il secondo periodo è soppresso, ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai lavori della Giunta sulle questioni didattiche partecipano i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. In occasione della designazione dei coordinatori di corso di studio nel Consiglio didattico di cui all'art. 50, comma 1-*ter*, lettera *c)*, la giunta opera in composizione integrata con i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;

2-*ter*. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del direttore»;

al comma 3, le parole: «Il segretario amministrativo partecipa con voto consultivo alle riunioni e» sono sostituite dalle seguenti: «Partecipa alle riunioni della giunta un funzionario», e dopo la parola: «amministrativo» è aggiunta la seguente: «che»;

al comma 4, dopo le parole: «I membri» è aggiunta la seguente: «elettivi».

All'art. 47:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ne fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e» sono sostituite dalle seguenti: «Partecipa un funzionario amministrativo»;

al comma 2, le parole: « , e, per le questioni» sono sostituite dalle seguenti: « . Per gli aspetti» e, dopo le parole: «attinenti alla didattica,» sono inserite le seguenti: «partecipano, altresì, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di dipartimento individuato in base all'afferenza del corso di studio,» e le parole: «nonché i supplenti» sono soppresse, e le parole: «non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo,» sono soppresse.

All'art. 48:

al comma 1, lettera *b)*, le parole: «sentito il Polo didattico di ateneo (PDA),» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la struttura di raccordo di cui all'art. 50», e dopo la parola «attivazione» sono aggiunte le seguenti: «la modifica», e dopo le parole: «eventuale disattivazione» sono aggiunte le seguenti: «o soppressione di corsi di laurea e corsi di laurea magistrale,», e sono soppresse le seguenti parole: «Corsi di studio,»;

al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) propone al Senato accademico l'istituzione, l'attivazione, la modifica e l'eventuale disattivazione o soppressione di corsi di studio post-laurea, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;

al comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

al comma 1, lettera *f)*, le parole; «il PDA» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura di raccordo di cui all'art. 50»;

al comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «delibera le richieste di posti di professore e ricercatore, ai sensi dell'art. 41, comma 10, lettera *k)*»;

al comma 1, lettera *i)* le parole «sentito il PDA» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la struttura di raccordo di cui all'art. 50»;

al comma 1, lettera *k)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di ogni altra commissione per la quale è richiesta la designazione di uno o più componenti da parte del dipartimento»;

All'art. 50:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il presidente del Polo didattico è il pro-rettore alla didattica.

1-*ter*. Organo deliberante del Polo didattico è il Consiglio didattico, composto da:

a) il presidente;

b) i direttori di dipartimento;

c) un coordinatore di corso di laurea e uno di corso di laurea magistrale, per ciascun dipartimento, individuati da ciascuna giunta di dipartimento nella composizione integrata prevista dall'art. 46, comma 2-*bis*;

d) un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento, eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, il cui mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

In ogni caso la componente di cui alla lettera *c)* non può complessivamente superare la misura del 10% dei componenti dei consigli di dipartimento. La rappresentanza degli studenti è, comunque, assicurata in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti, calcolata con il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

1-*quater*. L'organizzazione e il funzionamento sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

1-*quinquies*. Il Polo didattico:

a) svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche;

b) può formulare proposte e esprime parere ai dipartimenti sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi di studio;

c) cura la gestione dei servizi comuni alla didattica;

d) esercita tutte le altre funzioni che gli saranno attribuite con il regolamento di cui al comma 1-*quater*.

1-*sexies*. Per il suo funzionamento il Polo didattico di ateneo è dotato di una struttura amministrativa.»;

il comma 2 è abrogato.

Gli articoli da 51 a 54 sono abrogati.

All'art. 55:

al comma 2, la parola «sarà» è sostituita dalla seguente: «è», e le parole: «sarà designata tra gli» sono sostituite dalle seguenti: «è costituita dagli»;

al comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: « formula pareri» sono aggiunte le seguenti: «sulla istituzione,» e dopo la parola: «attivazione» sono aggiunte le seguenti: «modifica, disattivazione e»;

al comma 3, lettera *e)*, le parole: «al Presidente del PDA» sono soppresse.

L'art. 56 è abrogato.

Art. 57:

al comma 3, le parole: «che è componente del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «che dura in carica 3 anni».

Dopo l'art. 57, è inserito il seguente:

«Art. 57-*bis*. *(Corsi di master di I e II livello)*. — 1. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei corsi di master di I e II livello nonché la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di ateneo».

Art. 58:

al comma 1, dopo le parole: «I corsi di dottorato sono» sono inserite le seguenti: «di norma»;

al comma 2, dopo le parole; «sono gestiti» sono aggiunte le seguenti: « dai dipartimenti o, ove istituita,».

Dopo l'art. 59 è inserito il seguente:

«Art. 59-*bis*. *(Altri corsi)*. — 1. Le modalità di organizzazione e funzionamento di corsi ulteriori che l'Ateneo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, e/o di specifiche disposizioni normative, promuove ed organizza nonché la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo».

All'art. 62:

al comma 1, primo periodo, la parola «Università» è sostituita dalla seguente: «Orientale»;

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il Centro presenta» sono aggiunte le seguenti: «al Dipartimento e».

Al capo III la rubrica è sostituita dalla seguente: «Centri di servizio e sistemi bibliotecario e museale di ateneo».

Dopo l'art. 64 è inserito il seguente:

«Art. 64-*bis*. *(Sistema museale di ateneo)*. — 1. Il Sistema museale di ateneo è l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.

2. Il Sistema museale di ateneo si articola nelle diverse strutture che ospitano tali beni e si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica nonché la diffusione a vantaggio della società; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.

3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di ateneo sono definite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico».

All'art. 65:

al comma 1, lettera *a)*, la parola: «straordinari» è soppressa;

al comma 1, lettera *b)*, la parola: «straordinari» è soppressa;

al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

al comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

al comma 1, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

«e-*bis*) studenti: gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, di master, scuole estive, scuole interateneo;

e-*ter*) corsi di studio: i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale».

All'art. 72:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le modifiche relative alla composizione e all'elettorato attivo e passivo degli organi universitari trovano applicazione alla scadenza degli organi in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie».

L'art. 74 è sostituito dal seguente:

«Su iniziativa del rettore o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario può essere sottoposta a monitoraggio».

All'art. 75:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le modifiche apportate al presente statuto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo modificato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

2) le modifiche sopra indicate sono riportate nel testo coordinato allegato al presente decreto sub lettera *A)*, recante le abrogazioni e soppressioni all'interno di parentesi quadre, e le modificazioni ed integrazioni numerate con l'aggiunta dell'avverbio numerale latino;

3) il testo dello statuto modificato ed allegato sub lettera *A)* è rinumerato ed allegato sub lettera *B)*;

4) il testo dello statuto modificato e rinumerato, allegato al presente decreto sub lettera *B)*, per formarne parte integrante, sostituisce il testo dello statuto allegato sub lettera *A)* ed è emanato con il presente decreto;

5) le modifiche apportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

6) è autorizzata la pubblicazione del testo rinumerato dello statuto dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 dicembre 2016

La Rettrice: MORLICCHIO

ALLEGATO *B*

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Personalità giuridica

1. L'Università degli studi di Napoli – «L'Orientale» trae origine dal Collegio dei Cinesi fondato, a Napoli, da Matteo Ripa nel XVIII secolo.

2. Essa è un'istituzione laica e pluralistica, dotata di personalità giuridica e di piena capacità di diritto pubblico e privato. Si organizza ed opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia, in conformità con i principi sanciti nella Costituzione italiana e nella Magna Charta delle università sottoscritta a Bologna nel 1988.

3. Secondo i principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento universitario, l'Orientale ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, negoziale, finanziaria e contabile.

4. La sede legale dell'Università degli studi di Napoli – «L'Orientale» è ubicata presso il Palazzo Du Mesnil, con accesso dalla via Chiatamone nn. 61/62 e dalla via Partenope n. 10A, Napoli.

5. Il logo de «L'Orientale» è costituito dall'immagine di Matteo Ripa. Lo sfondo della rappresentazione è caratterizzato da foglie di ulivo; il bordo reca la seguente scritta «Sigillum Instituti Orientalis Neapolitani».

Art. 2.

Finalità istituzionali

1. L'Orientale pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica e si assegna, quali compiti primari, la promozione e l'organizzazione della libera ricerca scientifica e della libera formazione superiore al fine di perseguire un sapere aperto al dialogo e allo scambio critico di informazioni, nel rispetto della libertà della cultura e dell'insegnamento.

2. L'Orientale promuove e valorizza le azioni volte ad arricchire, stimolare, migliorare, mediante il trasferimento del sapere, il contesto sociale in cui opera o con cui interagisce.

3. In armonia con la secolare connotazione orientalistica, ed in una moderna vocazione internazionalista del sapere, l'Orientale promuove la cooperazione e l'integrazione tra le culture, assicurando un equilibrato sviluppo a tutte le componenti scientifiche presenti al suo interno. Fine primario de L'Orientale è l'elaborazione e la trasmissione critica delle culture dell'Asia e dell'Africa, e di quelle dell'Europa e delle Americhe, anche nelle loro interazioni, nell'indipendenza morale e scientifica da ogni potere politico ed economico.

4. L'Orientale riconosce il valore della mobilità come strumento di arricchimento delle conoscenze scientifiche e di crescita professionale in tutto il percorso della carriera del personale. A tal fine, promuove la mobilità nazionale, internazionale nonché quella fra il settore pubblico e quello privato.

5. L'Orientale informa la propria attività alla realizzazione delle pari opportunità, anche promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione. L'Orientale applica in tutti gli organi collegiali disciplinati dal presente statuto il rispetto del principio delle pari opportunità.

6. L'Orientale stabilisce rapporti di collaborazione con altre università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e promuove rapporti con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive.

7. L'Orientale può stipulare convenzioni con altre università e con altri enti pubblici o privati, anche per la partecipazione a enti, società, fondazioni, centri interuniversitari e a consorzi di diritto pubblico, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La predetta partecipazione può avvenire anche a titolo oneroso.

8. Al fine di potenziare la competitività, nell'ambito delle finalità istituzionali, migliorando la qualità dei risultati, l'orientale può stipulare, singolarmente o in aggregazione con altri atenei, accordi di programma con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

9. L'Orientale, in armonia con l'art. 9 della Costituzione, promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librarie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e di rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce.

10. L'Orientale favorisce la più ampia apertura culturale e la promozione dello sviluppo del territorio in cui opera, attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono il medesimo fine.

11. L'Orientale opera per il conseguimento delle proprie finalità con la partecipazione di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico e amministrativo, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie competenze, l'Ateneo bandisce qualsiasi forma di discriminazione e si impegna a prevenirne il manifestarsi.

12. L'Orientale persegue, come valore fondamentale, la serenità sui luoghi di studio e di lavoro, elaborando, a tal fine, adeguate strategie di intervento per migliorare la sicurezza e la qualità della vita.

13. L'Orientale fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica.

14. L'Orientale promuove azioni istituzionali rivolte all'apprendimento permanente e aderisce alle iniziative di cooperazione europea attivate in questo campo al fine di contribuire allo sviluppo della comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza e di promuovere gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

15. L'Orientale contrasta tutte le situazioni di conflitto di interessi in tutte le sue forme.

16. L'Orientale, ai sensi degli articoli 21, comma 2, lettera *hh)* e 24, comma 2, lettera *bb)*, adotta lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 29.

17. L'Orientale si impegna a promuovere le buone pratiche per l'ecosostenibilità ed il risparmio energetico.

Art. 3.

Qualità e valutazione

1. L'Orientale adotta la valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e la qualità delle attività di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.

2. L'Orientale promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresì procedure premiali che tengano conto di tutte le attività richieste al personale docente e tecnico amministrativo.

3. L'Orientale riconosce nella valutazione il criterio preferenziale per la distribuzione delle risorse.

Art. 4.

Internazionalizzazione

1. L'Orientale privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche e scientifiche europee ed extraeuropee, la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di *curricula* formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti di ogni livello. Promuove la mobilità di tutte le sue componenti e l'accoglimento di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali e favorendo il consolidamento delle competenze linguistiche.

2. L'Orientale favorisce la diffusione internazionale delle proprie attività, anche avvalendosi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3. Ai fini del rafforzamento della dimensione internazionale della ricerca e della didattica, l'Orientale:

a) stipula accordi e convenzioni con atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualità di altri paesi;

b) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato;

c) favorisce l'attrazione dall'estero di docenti, borsisti, dottorandi, dottori di ricerca e studenti.

Art. 5.

Codice etico

1. L'Orientale sostiene la cultura dell'integrità, dell'etica pubblica e della trasparenza. Adotta un codice etico della comunità universitaria, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.

2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione ed abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi e quelli relativi alla proprietà intellettuale.

3. Il codice etico è deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. L'accertata violazione di regole di condotta previste dal codice etico, nel rispetto del principio di gradualità, dà luogo all'irrogazione:

- del richiamo scritto;

- della sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino a un anno;

- della decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto;

- dell'impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni.

5. Sulle violazioni del codice etico, qualora non integrino un'ipotesi di illecito disciplinare, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico.

Art. 6.

Ricerca

1. L'Orientale promuove e svolge l'attività di ricerca favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo.

2. L'Orientale garantisce la libertà nella scelta e nell'organizzazione dei temi e dei metodi della ricerca scientifica.

3. A tutti i professori e ricercatori viene garantito, nel rispetto del piano annuale delle ricerche e delle esigenze degli altri professori e ricercatori, l'accesso alle procedure di finanziamento, l'utilizzo degli strumenti e quanto necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca.

4. L'Orientale può accettare, nei limiti posti dal presente statuto e dalla normativa vigente, finanziamenti e contributi pubblici e privati. Pur riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, l'Orientale agisce affinché gli interessi privati non prevalgano su quelli istituzionali e non condizionino l'autonomia delle strutture scientifiche.

5. Ogni valutazione sull'attività di ricerca ai fini dell'erogazione dei finanziamenti è riservata agli organismi competenti.

Art. 7.

Didattica

1. L'Orientale provvede a tutti i livelli di formazione universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti.

2. I professori e i ricercatori assolvono i loro compiti di formazione in conformità alla disciplina sullo stato giuridico vigente e ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle strutture didattiche competenti. L'attività didattica si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento dei professori e ricercatori.

3. L'Orientale demanda alle strutture didattiche competenti, sotto il coordinamento del Senato accademico, l'organizzazione delle attività formative, secondo le norme stabilite dal regolamento didattico d'ateneo.

4. Le strutture didattiche promuovono le condizioni di massima efficacia dell'insegnamento.

5. L'Orientale promuove la sperimentazione didattica nei diversi modi previsti dal regolamento didattico d'ateneo e dai regolamenti delle singole strutture didattiche.

6. L'Orientale può promuovere e organizzare corsi di preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e per la partecipazione ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per l'orientamento professionale. Può inoltre promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attività l'Ateneo può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Art. 8.

Diritto allo studio

1. In conformità agli articoli 2, 3, 33 e 34 della Costituzione e alle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, l'Orientale garantisce che gli studenti abbiano accesso ad un sapere critico di base, ad una preparazione scientifica e culturale qualificata e ad una specializzazione adeguata agli sbocchi professionali.

2. L'Orientale concorre alle esigenze di orientamento e formazione culturale degli studenti, assicurando i servizi di tutorato e favorendo le attività di orientamento presso le scuole secondarie, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

3. L'Orientale favorisce la partecipazione degli studenti alla vita universitaria, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparità e disagio.

4. L'Orientale prevede l'attivazione di particolari forme di sostegno e di assistenza per gli studenti diversamente abili, nell'ambito delle risorse disponibili, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni.

5. L'Orientale organizza stage e tirocini e favorisce i contatti degli studenti con le realtà produttive e istituzionali.

Art. 9.

Titoli e attestati

1. L'Orientale rilascia i seguenti titoli: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello.

2. L' Orientale, per ogni altra attività di formazione attuata, può rilasciare specifici attestati e certificazioni.

Art. 10.

Programmazione delle attività

1. L' Orientale programma periodicamente le attività didattiche e di ricerca, tenendo conto delle prospettive di crescita dell'Ateneo, del sistema universitario regionale e nazionale, dei collegamenti con la comunità scientifica internazionale e delle esigenze del territorio.

2. Al fine di assicurare un progressivo inserimento dell'Ateneo in reti internazionali di didattica e di ricerca, l'Orientale può attivare, anche al di fuori della propria sede di Napoli, mediante apposite convenzioni con organismi nazionali e/o di altri paesi, strutture e centri di attività didattica e di ricerca.

Art. 11.

Controllo di gestione e decentramento amministrativo

1. L'Orientale adotta il metodo del controllo di gestione, fondato sull'osservazione periodica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività svolta.

2. Le risultanze del controllo sono sottoposte agli organi competenti e costituiscono elemento di valutazione anche ai fini della distribuzione degli eventuali incentivi.

3. L'Orientale, nell'esercizio delle proprie attività e secondo le rispettive competenze, si avvale di tutte le Strutture didattiche, di ricerca, di servizio ed amministrative.

4. In base alla disciplina della dirigenza statale, il direttore generale e i dirigenti attuano i programmi deliberati dagli organi di governo e rispondono dei risultati conseguiti.

Art. 12.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Orientale sono costituite da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e privati, di singoli privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi patrimoniali, da redditi derivati da prestazioni rese a terzi e da donazioni e liberalità.

3. I criteri generali per stabilire i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati dal Consiglio di amministrazione. Tali corrispettivi sono fissati in modo da assicurare almeno la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari. Gli eventuali utili sono ripartiti in base a criteri stabiliti dal regolamento di ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e delle attività svolte con finanziamenti esterni.

4. Per le spese d'investimento l'Orientale può ricorrere, con i limiti e le modalità previsti dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di locazione finanziaria che garantiscano le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 13.

Informazione

1. L'Orientale riconosce nell'informazione e nella trasparenza le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo e per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

2. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono resi pubblici mediante adeguati mezzi di diffusione.

3. L'Orientale riconosce l'alto valore delle norme che consentono la più ampia informazione ai cittadini.

4. L'Orientale provvede a dare ampia pubblicità alle proprie iniziative mediante i vari canali della comunicazione.

Art. 14.

Compiti dei professori e dei ricercatori

1. I professori e ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno didattico per l'intero ateneo.

2. I professori e i ricercatori sono, altresì, tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Orientale, anche assumendo compiti organizzativi e di coordinamento della ricerca.

3. Ai professori e ricercatori può essere riconosciuta la titolarità di fondi finalizzati di ricerca.

Art. 15.

Studenti

1. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Ateneo e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

2. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

3. Agli studenti è garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Ateneo attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto nel presente statuto.

Art. 16.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. L'Orientale promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative, ricorrendo anche a convenzioni con enti pubblici e privati o con associazioni operanti in tale comparto.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 17.

Regolamenti di ateneo - Norme generali

1. L'Orientale adotta i seguenti regolamenti:

1) regolamento generale di ateneo;

2) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

3) regolamento didattico di ateneo;

4) regolamento elettorale;

5) ogni altro regolamento previsto dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento generale di ateneo è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato accademico.

4. Il regolamento didattico è deliberato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il regolamento elettorale è deliberato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato accademico.

6. I regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei dipartimenti e della struttura di raccordo di cui all'art. 51 sono deliberati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

7. Tutti gli altri regolamenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato accademico.

8. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore nel giorno stabilito nel provvedimento di emanazione.

TITOLO II

ORGANI

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 18.

Il rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ad ogni effetto di legge. Esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Sovrintende al perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Il rettore esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) emana lo statuto e i regolamenti;

b) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione e ne decide l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle relative delibere;

c) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

d) propone i progetti di federazione o fusione;

e) vigila sulle strutture ed i servizi di ateneo, impartendo opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico, dello statuto e dei regolamenti; garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e ricercatori e il diritto allo studio degli studenti;

f) esercita il potere disciplinare nei confronti degli studenti nei limiti previsti dalla legge;

g) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e, sentito il Collegio di disciplina, provvede all'irrogazione della censura;

h) propone al Senato accademico l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione del codice etico;

i) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale nonché il conto consuntivo;

j) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle strutture autonome e del direttore generale;

k) in caso di necessità e di urgenza, congruamente motivate, può assumere provvedimenti di competenza degli altri organi di Governo, portandoli a ratifica nella prima adunanza utile;

l) nomina tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un pro-rettore vicario, che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni e un pro-rettore alla didattica, cui è attribuita la presidenza della struttura di raccordo di cui all'art. 51; l'ufficio di pro-rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica;

m) nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di delegati da lui scelti fra i professori di ruolo dell'Orientale e nominati con proprio decreto, nel quale sono specificati i compiti e i settori di competenza e responsabilità;

n) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, l'attribuzione e la revoca dell'incarico di direttore generale;

o) nomina i componenti il Nucleo di valutazione, acquisiti i pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

p) nomina i componenti il Collegio dei revisori dei conti;

q) dichiara la decadenza dei membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, ai sensi dell'art. 20, comma 6 e dell'art. 23, comma 6;

r) esercita ogni altra funzione e attività non espressamente attribuite ad altro organo di ateneo dallo statuto.

3. Il rettore, nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore generale e ne valuta l'attività, proponendo al Consiglio di amministrazione le opportune determinazioni.

4. Al rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione. Su richiesta del rettore, il Consiglio di amministrazione può altresì decidere la corresponsione di indennità ai prorettori e ai delegati.

5. L'ufficio di rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta eccezione per il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

6. Il rettore, su sua richiesta, ha diritto all'esonero dall'attività didattica o ad una limitazione della stessa.

Art. 19.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso una delle università italiane, che abbiano presentato la candidatura nel termine perentorio di 10 giorni dall'affissione all'albo di ateneo del decreto di indizione delle elezioni. Dura in carica sei anni accademici. Il mandato non è rinnovabile.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori;

b) ai ricercatori di ruolo;

c) ad un numero di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, pari al 5% rispetto alla componente di cui alle lettere *a)* e *b)*, calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelti a seguito di procedure elettive;

d) ad un numero di studenti eletti dal Consiglio degli studenti, in composizione integrata ai sensi dell'art. 29, comma 11, pari al 5% rispetto alla componente di cui alle lettere *a)* e *b)*, calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico;

e) ad un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, pari al 5% rispetto alla componente di cui alle lettere *a)* e *b)*, calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelti a seguito di procedure elettive.

3. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia almeno 120 e non più di 180 giorni prima della scadenza del mandato. Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti è proclamato eletto dal decano. Il candidato eletto è nominato rettore con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

4. In caso di anticipata cessazione, nelle more della elezione, le funzioni del rettore sono svolte dal pro-rettore vicario. Il rettore eletto con elezione anticipata, da effettuarsi entro due mesi dalla cessazione, assume la carica all'atto della nomina e la detiene per l'anno accademico in corso e per i sei anni accademici successivi, se la durata residua dell'anno in corso è pari o inferiore a sei mesi, o per i cinque anni accademici successivi, se la durata residua dell'anno in corso è superiore a sei mesi.

Art. 20.

Senato accademico - Composizione

1. Il Senato accademico è composto da tredici membri:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da due studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale;

c) da nove professori, pari ai due terzi del numero complessivo di componenti, calcolati con il criterio dell'arrotondamento aritmetico; i professori sono eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari

dell'Ateneo, la rappresentatività di ciascun dipartimento nonché, all'interno di ciascuno di essi, la rappresentatività dei professori ordinari ed associati;

d) da un ricercatore, eletto da tutti i ricercatori secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale.

2. Un terzo della componente elettiva di cui al comma 1, lettera *c)*, è riservato ai direttori di dipartimento; ove il numero complessivo dei dipartimenti istituiti presso l'Ateneo coincida con la quota della componente elettiva riservata ai direttori di dipartimento, questi ultimi saranno considerati componenti di diritto il Senato accademico.

3. Partecipano alle riunioni del Senato accademico, senza diritto di voto, i prorettori ed il direttore generale. Il rettore può invitare il coordinatore del Nucleo di valutazione a partecipare alle riunioni del Senato accademico.

4. Le funzioni di segretario del Senato accademico sono attribuite al direttore generale, che può designare un funzionario verbalizzante.

5. Il Senato accademico dura in carica quattro anni accademici. Il mandato dei componenti di cui al comma 1, lettera *b)*, dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta. I componenti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

6. I componenti il Senato accademico decadono dall'organo nel caso in cui non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive e, se direttori di dipartimento, decadono, altresì, da quest'ultima carica. La decadenza dall'organo è dichiarata dal rettore, con proprio decreto.

Art. 21.

Senato accademico – Funzioni

1. Il Senato accademico è l'organo collegiale di governo con funzioni di indirizzo e consultive.

2. In particolare, il Senato accademico:

a) delibera le modifiche dello statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

b) delibera il regolamento generale di ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

c) delibera il regolamento didattico d'ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

d) designa, in un elenco di sei nominativi proposti dal rettore, gli esperti esterni chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione;

e) delibera le modalità con cui i dipartimenti designano tra i professori i componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *d)*;

f) designa il componente del Consiglio di amministrazione appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *f)*;

g) formula proposte e pareri obbligatori sull'istituzione, modifica o soppressione dei dipartimenti, dei centri di eccellenza, dei centri di ricerca, dei centri di servizio, di sedi, e di altre strutture di interesse generale dell'Università;

h) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

i) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti di ateneo, nonché quelli di competenza dei dipartimenti e della struttura di raccordo di cui all'art. 51, in materia di didattica e di ricerca;

j) esprime parere sui regolamenti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *i)* e all'art. 51, comma 4, ivi compreso il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

k) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Codice etico;

l) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i dipartimenti, la struttura di raccordo di cui all'art. 51 e le altre strutture dell'Ateneo al fine di dirimerne gli eventuali conflitti;

m) può proporre al corpo elettorale, secondo modalità disciplinate dal regolamento elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

n) delibera, su proposta del rettore, l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5, conseguenti alle violazioni del Codice etico che non integrino ipotesi di illecito disciplinare;

o) esprime parere obbligatorio sui progetti di federazione e fusione;

p) delibera le afferenze dei corsi di laurea ai dipartimenti, sulla base di specifici criteri determinati nel regolamento didattico di ateneo;

q) esprime parere sulle convenzioni con altre università, enti pubblici o privati, sulla partecipazione a enti, società, fondazioni, centri interuniversitari, consorzi di diritto pubblico;

r) formula proposte e pareri obbligatori sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca di cui indica la struttura di afferenza;

s) esprime parere in merito ai criteri per una distribuzione equa, culturalmente coerente ed efficace delle risorse umane, materiali e finanziarie tra i dipartimenti;

t) esprime parere sulle proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori;

u) esprime parere sulla chiamata dei professori e ricercatori tenuto conto della proposta deliberata dal dipartimento interessato, ai sensi dell'art. 42, comma 10, lettera *l)*;

v) delibera, acquisito il parere della struttura di raccordo di cui all'art. 51, l'eventuale applicazione del numero programmato a corsi di studio, in conformità alla normativa vigente;

w) ai sensi dell'art. 32, comma 2, esprime al rettore parere sulla designazione dei componenti il Collegio di disciplina di cui all'art. 31;

x) delibera il calendario accademico;

y) esprime parere su contratti e convenzioni di interesse generale dell'Università;

z) delibera l'attivazione dei rapporti di collaborazione scientifico-didattici dei dipartimenti con strutture omologhe di altri atenei;

aa) esprime parere al Consiglio di amministrazione sulle politiche edilizie dell'Università;

bb) esprime parere al rettore sulla nomina dei componenti il Nucleo di valutazione;

cc) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

dd) esprime pareri al rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

ee) esprime parere sulla proposta del rettore di attribuzione e di revoca dell'incarico di direttore generale;

ff) formula proposte al Consiglio di amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi degli studenti;

gg) propone al rettore la magistratura o l'avvocatura, tra quelle indicate all'art. 26, comma 2, lettera *a)*, cui formulare la richiesta del componente del Collegio dei revisori dei conti, con funzioni di presidente;

hh) approva, sentito il Consiglio di amministrazione, lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 29;

ii) esercita ogni attribuzione ad esso demandata dallo statuto, dai regolamenti e dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 22.

Senato accademico - Modalità di funzionamento

1. I componenti il Senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

2. Il Senato accademico è convocato dal rettore quando questi ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei suoi membri.

3. Il Senato accademico delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.

Art. 23.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, nel rispetto del principio delle pari opportunità, da dieci componenti:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da due studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, eletti, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale;

c) da due componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni e per tutta la durata dell'incarico, scelti dal Senato accademico in un elenco di sei nominativi definito dal rettore, ai sensi del comma 2;

d) da tre componenti professori dell'Ateneo, designati dai dipartimenti secondo le modalità definite dal Senato accademico, ai sensi del comma 2;

e) da un componente, professore dell'Ateneo, designato dal rettore, ai sensi del comma 2;

f) da un componente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, designato dal Senato accademico, su manifestazioni di disponibilità, presentate da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

g) ove non sia possibile individuare all'interno dell'Ateneo uno o più componenti di cui alle lettere *d), e)* ed *f)*, saranno designati componenti esterni secondo le modalità di cui al comma 1, lettera *c)*, ai sensi del comma 2.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* sono scelti tra soggetti, di cittadinanza italiana o straniera, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, e che non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 65.

3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i prorettori e il direttore generale, al quale sono attribuite le funzioni di segretario; il direttore generale può designare un funzionario verbalizzante.

4. Partecipa alle riunioni il presidente del Collegio dei revisori dei conti o suo delegato. Il rettore può invitare il coordinatore del Nucleo di valutazione a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; il mandato dei componenti di cui alla lettera *b)* ha durata biennale; tutti i componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

6. I componenti il Consiglio di amministrazione decadono dall'Organo nel caso non partecipino a quattro sedute consecutive. La decadenza dall'Organo è dichiarata dal rettore, con proprio decreto.

7. In caso di parità di voto nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo collegiale di governo dell'Università che ha funzioni di indirizzo strategico in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) esprime parere sulle modifiche di statuto;

b) delibera, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio annuale, triennale e il conto consuntivo;

c) delibera, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione triennale di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, assumendo precisi impegni per l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca;

d) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

e) definisce, previo parere del Senato accademico, il piano edilizio dell'Università e destina ad esso le necessarie risorse finanziarie;

f) delibera la destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell'organico di ateneo del personale amministrativo e tecnico;

g) approva contratti e convenzioni di sua competenza;

h) delibera i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi degli studenti, anche su proposta del Senato accademico;

i) esprime parere al rettore sulla nomina dei componenti il Nucleo di valutazione;

j) delibera, sentito il parere del Senato accademico, sulla proposta del rettore di attribuzione e di revoca dell'incarico di direttore generale;

k) delibera, su proposta del rettore, sui progetti di federazione e fusione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico;

l) delibera, previo parere o su proposta del Senato accademico, l'istituzione, la modifica o la soppressione dei dipartimenti, dei centri di eccellenza, dei centri di ricerca, dei centri di servizio, di sedi e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo;

m) approva, sentito il Senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e tutti i regolamenti che non rientrino nella competenza del Senato accademico, come previsto dal presente statuto;

n) esprime parere sul regolamento didattico di ateneo e sul regolamento generale di ateneo;

o) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

p) in composizione ridotta, senza la rappresentanza degli studenti, esercita il potere disciplinare su professori e ricercatori, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, ai sensi dell'art. 33 dello statuto;

q) delibera, previo parere del Senato accademico, sulle proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori;

r) delibera, verificata la sostenibilità finanziaria e tenuto conto della proposta del dipartimento di cui all'art. 42, comma 10, lettera *l)*, e del parere del Senato accademico di cui all'art. 21, comma 2, lettera *u)*, la chiamata dei professori e ricercatori;

s) esprime parere sui regolamenti di ateneo, nonché quelli di competenza dei dipartimenti e della struttura di raccordo di cui all'art. 51, in materia di didattica e di ricerca e sul Codice etico;

t) delibera, previo parere del Senato accademico e, limitatamente ai corsi di studio, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti istituita presso la struttura di raccordo di cui all'art. 51, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di studio post-laurea, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca;

u) delibera i criteri per una distribuzione equa, culturalmente coerente ed efficace delle risorse umane, materiali e finanziarie tra i dipartimenti;

v) acquisisce dai dipartimenti, su richiesta del rettore, una relazione sullo stato della didattica e della ricerca;

w) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati;

x) assegna le risorse alle associazioni degli studenti per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive;

y) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo statuto, dai regolamenti dell'Università e dalle vigenti disposizioni normative;

z) delibera, sentito il Senato accademico, sulle convenzioni con altre università, enti pubblici o privati, sulla partecipazione a enti, società, fondazioni, centri interuniversitari, consorzi di diritto pubblico;

aa) delibera sulle opzioni di afferenza ai dipartimenti dei professori e ricercatori, sentito il dipartimento interessato;

bb) esprime parere sullo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 29.

3. Le delibere del Consiglio di amministrazione in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti sono adottate su proposta o previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Art. 25.

Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento

1. I componenti il Consiglio di amministrazione, scelti ai sensi dell'art. 23, comma 1, sono nominati con decreto del rettore.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal rettore quando questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.

Capo II

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 26.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo sulla gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il Collegio è composto da:

a) un presidente, scelto, nel rispetto della normativa vigente, tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra propri dirigenti e funzionari.

3. I componenti il Collegio, di cui almeno due effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, sono nominati dal rettore nel rispetto della normativa vigente. Non può essere conferito l'incarico di componente il Collegio a personale dipendente dell'Ateneo.

4. Il mandato dei componenti il Collegio dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Ai componenti il Collegio è attribuita un'indennità determinata dal Consiglio di amministrazione.

6. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 27.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di ateneo è un organo dotato di autonomia operativa ed è composto da cinque membri e dalla rappresentanza degli studenti:

a) la rappresentanza degli studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, eletta secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale;

b) quattro membri esterni all'Ateneo, scelti, eventualmente, anche in ambito non accademico, tra studiosi ed esperti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione;

c) il coordinatore individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo esperti nel campo della valutazione.

2. I membri di cui alle lettere *b)* e *c)* sono nominati dal rettore, sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.

3. Non possono far parte del Nucleo di valutazione il rettore, i prorettori, il direttore generale, i membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, i direttori di dipartimento ed i presidenti dei centri interdipartimentali.

4. I membri del Nucleo di valutazione di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta consecutivamente. Il mandato dei componenti di cui al comma 1, lettera *a)*, dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.

5. L'organo ha per obiettivo il buon governo dell'Ateneo ed, a tal fine, esercita, attraverso la valutazione, la funzione di:

a) verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 52;

b) verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) valutazione degli interventi di sostegno al diritto allo studio;

d) verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

e) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

6. Il Nucleo esercita, altresì, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

7. Nella verifica dell'attività didattica e di ricerca, il Nucleo di valutazione tiene conto del livello e della qualità dell'internazionalizzazione.

8. Esercita altresì tutti gli altri compiti specificamente assegnatigli dalla legge, da provvedimenti ministeriali o dal provvedimento rettorale di costituzione.

9. Le analisi del Nucleo sono riferite periodicamente al rettore e da questi trasmesse al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione per le determinazioni di rispettiva competenza.

10. L'Ateneo assicura al Nucleo il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Capo III

ORGANI CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 28.

Presidio della qualità

1. L'Orientale, al fine di assicurare qualità al suo sistema, si avvale di un Presidio della qualità.

Il Presidio organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca.

2. La composizione, le modalità di organizzazione e di funzionamento del Presidio sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

3. Gli uffici dell'Amministrazione, ognuno per quanto di propria competenza, supportano le attività del Presidio.

Art. 29.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo garante della autonoma partecipazione degli studenti, iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca, alla vita dell'Ateneo.

2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:

a) attività e servizi didattici;

b) diritto allo studio;

c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il Consiglio sottopone al Consiglio di amministrazione il regolamento per l'accesso degli studenti ai mezzi e alle strutture dell'Ateneo.

4. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti relativi alle materie su indicate non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate sul punto.

5. Il presidente del Consiglio degli studenti, o suo delegato, è a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze.

6. Il Consiglio è composto da venti membri eletti tra tutti gli studenti dell'Università. In ogni caso, esso si intende validamente costituito ove risultino eletti almeno quindici componenti.

7. Il Consiglio è costituito con decreto del rettore e dura in carica due anni. Al proprio interno elegge un presidente.

8. Il Consiglio ha il dovere di vigilare sul rispetto dello statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.

9. L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimità da parte del Consiglio di amministrazione, ed emanato dal rettore, sentito il Senato accademico.

10. L'Ateneo garantisce al Consiglio degli studenti uno spazio idoneo, in uno degli immobili dell'Ateneo, da adibire esclusivamente alle riunioni del Consiglio, alle relative attività di informazione ed assistenza necessarie all'espletamento dei suoi compiti.

11. Il Consiglio, integrato dai rappresentanti degli studenti presenti negli organi collegiali di governo, nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio didattico della struttura di raccordo di cui all'art. 51 e nei consigli di dipartimento elegge, nel proprio seno, la rappresentanza studentesca di cui all'art. 19, comma 2, lettera *d)* del presente statuto che concorre alla elezione del rettore.

12. L'elezione nel Consiglio degli studenti non è incompatibile con quella in altri organi collegiali previsti dal presente statuto.

Art. 30.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG

1. È istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG), in sostituzione del Comitato per le pari opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*.

2. Il CUG assume tutte le funzioni già attribuite ai comitati di cui al comma 1. Il CUG promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nell'ambito lavorativo.

Promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dalla legge, dai contratti collettivi e da altre disposizioni.

3. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati dal rettore tra il personale docente e dal direttore generale tra il personale tecnico amministrativo. I componenti del CUG restano in carica quattro anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. Il CUG può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

5. Il CUG è nominato con atto del direttore generale. Con il medesimo atto è individuato, tra i rappresentanti dell'Amministrazione, il presidente del CUG.

6. Le ulteriori disposizioni inerenti alla composizione del CUG ed ai requisiti dei componenti sono dettate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto della normativa vigente.

7. Il CUG, entro sessanta giorni dalla sua costituzione adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso.

8. Il CUG redige, con cadenza annuale una dettagliata relazione sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente. La relazione inerente l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro è trasmessa al rettore e al direttore generale.

Art. 31.

Collegio di disciplina – Istituzione e attribuzioni

1. È istituito presso l'Ateneo il Collegio di disciplina, con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori. Il Collegio esprime, altresì, parere vincolante sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.

2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 32.

Collegio di disciplina – composizione

1. Il Collegio è composto da cinque componenti effettivi, di cui tre professori ordinari in regime di tempo pieno, un professore associato in regime di tempo pieno ed un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; esso opera nelle seguenti composizioni:

a) tre professori ordinari, in caso di procedimenti attivati nei confronti di professori ordinari;

b) due professori ordinari ed un professore associato, in caso di procedimenti attivati nei confronti di professori associati;

c) un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, in caso di procedimenti attivati nei confronti di ricercatori.

2. I componenti sono designati dal rettore, sentito il Senato accademico.

3. Il Collegio è presieduto da uno dei professori ordinari di cui al comma 1, designato ai sensi del comma 2.

4. Il Collegio dura in carica tre anni e il mandato non è rinnovabile.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono scelti tre componenti supplenti, di cui un professore ordinario in regime di tempo pieno, un professore associato in regime di tempo pieno ed un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; essi operano in conformità a quanto stabilito dallo specifico regolamento per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori.

6. La carica di componente, effettivo o supplente, del Collegio di disciplina è incompatibile con la qualità di componente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

7. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 33.

Procedimento disciplinare

1. Lo svolgimento del procedimento disciplinare è regolato dalle norme vigenti e dal regolamento per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera *g)*, il Consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'art. 24, comma 2, lettera *p)*, infligge la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

Capo IV

ORGANI DI GESTIONE

Art. 34.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è l'Organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal rettore e dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione.

Art. 35.

Comitato per lo sport universitario

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive dei componenti la comunità universitaria.

2. Il Comitato:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al Consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;

e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;

f) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al Consiglio di amministrazione.

3. Il Comitato è composto:

a) dal rettore, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due rappresentanti degli studenti;

d) dal direttore generale, o da un suo delegato, con funzioni anche di segretario.

4. Il Comitato dura in carica un biennio accademico.

5. Alle attività del Comitato per lo sport, di cui al presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalle leggi, e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 36.

Principi fondamentali

1. L'Università informa l'attività amministrativa ai principi di imparzialità, semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo.

Art. 37.

Funzioni di indirizzo e attività di gestione

1. Il rettore ed il Consiglio di amministrazione esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo e strategico, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Al direttore generale ed ai dirigenti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 38.

Il direttore generale - Funzioni

1. Al direttore generale, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 37 comma 1, è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.

2. Nell'ambito delle sue attribuzioni il direttore generale:

a) formula proposte ed esprime pareri al rettore nelle materie di sua competenza;

b) propone la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo e la sua articolazione anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione triennale di cui all'art. 24, comma 2, lettera *c)*;

c) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli organi di governo e attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire assegnando le risorse umane, finanziarie e materiali;

d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;

e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, sottoscrivendo i relativi atti negoziali e conferisce deleghe ai dirigenti in relazione agli incarichi ad essi attribuiti;

f) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

3. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Il direttore generale presenta annualmente agli organi di Governo una relazione sull'attività svolta, anche con riferimento ai dirigenti ed alle strutture dipendenti.

5. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico a tempo determinato ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile. Il trattamento economico è determinato in applicazione del decreto ministeriale in tale materia. In caso di conferimento dell'incarico ad un pubblico dipendente lo stesso deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

Art. 39.

I dirigenti

1. I dirigenti coadiuvano il direttore generale nell'attuazione degli indirizzi di cui all'art. 37, comma 1.

2. In tale ambito:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;

b) curano i progetti e le gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, sulla base delle deleghe conferite dal direttore generale;

c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) concorrono alla proposta della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo e della sua articolazione, per le strutture alle quali sono preposti, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione triennale di cui all'art. 24, comma 2, lettera *c)*;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

3. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti.

Art. 40.

Personale amministrativo e tecnico

1. Il personale amministrativo e tecnico dell'Università ha diritto ad una collocazione funzionale che riconosca e valorizzi le professionalità specifiche.

2. Il personale amministrativo e tecnico partecipa agli organi dell'Università nei casi e nei modi previsti dal presente statuto.

3. L'Università riconosce il valore dell'adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione istituzionale, organizzativa e normativa, nell'ambito delle disposizioni legislative che riguardano tale materia.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I

STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 41.

Nozione

1. Le strutture didattiche e scientifiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono:

a) i dipartimenti;

b) la struttura di raccordo di cui all'art. 51;

c) i collegi di area didattica;

d) i corsi di laurea, laurea magistrale;

e) i corsi e le scuole di dottorato di ricerca.

Art. 42.

I dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica, della ricerca e della terza missione.

2. I dipartimenti riuniscono settori di ricerca omogenei e culturalmente coerenti.

3. I dipartimenti hanno autonomia scientifica e in essi si svolgono di norma tutte le attività di ricerca dell'Ateneo, comprese quelle svolte sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto dei regolamenti di ateneo.

4. I professori e ricercatori optano per uno dei dipartimenti coerentemente con il settore cui la loro disciplina afferisce. Sull'opzione delibera il Consiglio di amministrazione, sentito il dipartimento interessato.

5. Afferiscono ai dipartimenti gli assegnisti di ricerca. Fatto salvo quanto disposto, ai fini della partecipazione alle adunanze del Consiglio di dipartimento, dall'art. 48, comma 2, fanno riferimento ai dipartimenti i professori a contratto i cui insegnamenti siano riferibili a settori disciplinari pertinenti ai dipartimenti stessi. Ne fanno, altresì, parte professori e ricercatori ospitati temporaneamente.

6. I dipartimenti hanno autonomia amministrativa e gestionale secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Senato accademico e dei principi contabili relativi al Bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

7. I dipartimenti possono stabilire, previa delibera del Senato accademico, rapporti di collaborazione scientifico-didattici con strutture omologhe di altri atenei.

8. Ai dipartimenti è assegnato il personale tecnico, amministrativo e ausiliario necessario per il loro funzionamento.

9. Per l'espletamento dell'attività amministrativo-contabile i dipartimenti sono dotati di uffici.

10. I dipartimenti:

a) disciplinano, coordinano ed assicurano la funzionalità delle attività di ricerca; garantiscono l'efficacia, il buon rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di concorrere ai finanziamenti per la ricerca;

b) garantiscono a tutti gli afferenti l'accesso, in base al merito e secondo i regolamenti vigenti, alle risorse per la ricerca attribuite dall'Ateneo;

c) coordinano, in collegamento con la struttura di raccordo di cui all'art. 51, l'attività didattica dei corsi di studio che ad essi sono attribuiti dal Senato accademico;

d) coordinano i corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a ciascun dipartimento o alle rispettive scuole di dottorato, e le scuole di specializzazione;

e) possono coordinare i master universitari, i corsi di perfezionamento e ogni altra attività che si svolga nell'ambito della formazione;

f) promuovono le azioni di internazionalizzazione delle attività di ricerca e della formazione;

g) svolgono attività di consulenza su contratti e convenzioni con soggetti esterni;

h) formulano proposte sulle modifiche dello statuto, sul regolamento didattico di ateneo e sulle relative modifiche;

i) formulano richieste di spazi al Consiglio di amministrazione;

j) sottopongono al rettore proposte in merito alla programmazione triennale di ateneo in materia di ricerca e di didattica, comprensive dei fabbisogni di personale;

k) sottopongono al Consiglio di amministrazione le richieste di posti di professore e ricercatore, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di ateneo, ivi incluse le proposte di attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori;

l) sottopongono al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, la proposta di chiamata dei docenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata dei professori di prima fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;

m) deliberano sull'attribuzione di borse di studio, assegni di ricerca e sulle altre risorse assegnate dall'Ateneo o da altri enti;

n) formulano i propri programmi di sviluppo della ricerca e della didattica e predispongono il piano annuale delle ricerche;

o) esprimono parere sul regolamento per l' amministrazione, la finanza e la contabilità ai sensi della legge n. 168/1989.

11. I dipartimenti disciplinano il loro funzionamento mediante l'adozione di apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Istituzione, modifica e soppressione dei dipartimenti

1. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico.

2. La proposta di istituzione contiene:

a) l'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono;

b) gli obiettivi scientifici e il progetto didattico;

c) il piano delle risorse necessarie.

3. Per la istituzione di nuovi dipartimenti è necessario un numero minimo di quarantacinque professori e ricercatori.

4. Per i dipartimenti che si riducano a meno di trentacinque professori e ricercatori sono attivate le procedure di scioglimento che devono concludersi entro la fine dell'anno finanziario in cui è stata rilevata la riduzione.

Art. 44.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) la giunta;

c) il consiglio.

Art. 45.

Il direttore

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la giunta, ne decide l'ordine del giorno e ne rende esecutive le deliberazioni; cura l'organizzazione e la vigilanza delle attività che fanno capo al Dipartimento; adotta provvedimenti urgenti da ratificare successivamente in Consiglio; partecipa al Senato accademico, se ne fa parte, e alla struttura di raccordo di cui all'art. 51; svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti.

2. Il direttore del dipartimento predispone gli atti contabili previsionali e di rendicontazione, presentandoli al Consiglio accompagnati da apposita relazione illustrativa.

3. Il direttore, all'atto del suo insediamento, designa tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, fatta eccezione per la partecipazione alle adunanze del Senato accademico, se ne fa parte.

4. Il direttore di dipartimento che sia membro del Senato accademico, ove non partecipi a quattro sedute consecutive dell'organo collegiale, decade oltre che dalla partecipazione al Senato accademico anche dalla carica di direttore di dipartimento.

Art. 46.

Elezioni del direttore

1. Il direttore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di dipartimento.

2. Le elezioni sono indette, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale di ateneo, dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento, che provvede ad acquisire le candidature per la carica. La riunione del Consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore è convocata dal decano almeno due mesi prima della scadenza ed è presieduta dal decano stesso.

3. Può essere eletto direttore solo un professore che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno e la cui permanenza in ruolo ricopra l'intero mandato.

4. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è, altresì, esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

5. L'elezione è valida se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di dipartimento. Essa avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; in caso di mancata elezione nella prima votazione, nelle successive votazioni è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti risulta eletto il più anziano per immissione nel ruolo di appartenenza.

6. Il direttore è nominato dal rettore con decreto.

7. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere immediatamente rinnovato.

8. Il direttore percepisce un'indennità determinata dal Consiglio di amministrazione e può ottenere a richiesta una diminuzione delle attività didattiche.

Art. 47.

Giunta di dipartimento

1. La giunta è l'organo di gestione che coadiuva il direttore e svolge eventualmente anche funzioni delegate dal Consiglio e previste dai regolamenti di ateneo.

2. La giunta, oltre che dal direttore che la presiede, è formata da un numero di componenti non inferiore a sette o non superiore a dieci con una rappresentanza paritetica di professori ordinari, professori associati, ricercatori, e con un rappresentante del personale tecnico e amministrativo. Ai lavori della giunta sulle questioni didattiche partecipano i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.

3. In occasione della designazione dei coordinatori di corso di studio nel Consiglio didattico di cui all'art. 51, comma 3, lettera *c)*, la giunta opera in composizione integrata con i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.

4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del direttore.

5. Partecipa alle riunioni della giunta un funzionario amministrativo che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

6. I membri elettivi della giunta durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

7. Il vice-direttore partecipa alla giunta con voto consultivo ove non sostituisca il direttore e qualora non sia membro della giunta.

8. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti la giunta. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza.

Art. 48.

Consiglio di dipartimento - Composizione

1. Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo assegnati al dipartimento, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, da un rappresentante dei dottorandi di ricerca e da un rappresentante degli assegnisti. Partecipa un funzionario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio è regolata dalla legge.

2. Partecipano alle adunanze del Consiglio di dipartimento, con voto consultivo, tutti gli assegnisti. Per gli aspetti attinenti alla didattica, partecipano, altresì, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di dipartimento individuato in base all'afferenza del corso di studio, i professori a contratto e gli affidatari di insegnamenti ufficiali.

3. Il regolamento elettorale determina le modalità di elezione e la durata della carica dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti.

Art. 49.

Consiglio di dipartimento - Funzioni

1. Il Consiglio di dipartimento:

a) indirizza e coordina l'insieme delle attività di ricerca e didattiche, ne verifica l'efficienza e la funzionalità anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;

b) propone al Senato accademico, sentita la struttura di raccordo di cui all'art. 51, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e l'eventuale disattivazione o soppressione di corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) propone al Senato accademico l'istituzione, l'attivazione, la modifica e l'eventuale disattivazione o soppressione di corsi di studio post-laurea, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

d) esprime pareri sui regolamenti di ateneo e ne propone al Senato accademico le eventuali modifiche;

e) delibera il regolamento di dipartimento, sentiti gli organi interessati;

f) determina, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti l'interessato e la struttura di raccordo di cui all'art. 51, il carico didattico e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio;

g) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione del Dipartimento;

h) delibera le richieste di posti di professore e ricercatore, ai sensi dell'art. 42, comma 10, lettera *k)*;

i) autorizza, su domanda dell'interessato e sentita la struttura di raccordo di cui all'art. 51, la fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attività di ricerca e concede il nulla osta relativo alle richieste dei docenti per esercitare attività didattica presso altre università;

j) delibera in merito agli atti contabili previsionali e di rendicontazione predisposti dal direttore;

k) designa i docenti componenti la Commissione paritetica docenti-studenti e di ogni altra commissione per la quale è richiesta la designazione di uno o più componenti da parte del Dipartimento.

2. Per tutte le questioni riguardanti le funzioni e le attività del personale docente ed, in particolare, per quanto previsto al comma 1, lettere *g)* ed *h)* il Consiglio di dipartimento delibera in composizione ristretta, con la partecipazione esclusiva di professori e ricercatori di ruolo.

3. Il Consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalla normativa vigente.

Art. 50.

Consiglio di dipartimento - Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del direttore da inviarsi tempestivamente mediante e-mail con indicazione completa dell'ordine del giorno.

2. Il Consiglio è convocato dal direttore quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

3. Per la validità delle sedute ordinarie è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che sono in congedo per la durata dell'anno accademico, coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza e le figure di cui al precedente art. 48, comma 2.

4. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta salvo sia diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto.

Art. 51.

Struttura di raccordo - Istituzione

1. Considerata la dimensione dell'Ateneo e la specifica tipologia scientifico-disciplinare, è istituita una struttura di raccordo tra i dipartimenti, denominata Polo didattico di ateneo (PDA).

2. Il presidente del Polo didattico è il pro-rettore alla didattica.

3. Organo deliberante del Polo didattico è il Consiglio didattico, composto da:

a) il presidente;

b) i direttori di dipartimento;

c) un coordinatore di corso di laurea e uno di corso di laurea magistrale, per ciascun dipartimento, individuati da ciascuna giunta di dipartimento nella composizione integrata prevista dall'art. 47, comma 3;

d) un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento, eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, il cui mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

In ogni caso la componente di cui alla lettera *c)* non può complessivamente superare la misura del 10% dei componenti dei consigli di dipartimento. La rappresentanza degli studenti è, comunque, assicurata in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti, calcolata con il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

4. L'organizzazione e il funzionamento sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

5. Il Polo didattico:

a) svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche;

b) può formulare proposte e esprime parere ai dipartimenti sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi di studio;

c) cura la gestione dei servizi comuni alla didattica;

d) esercita tutte le altre funzioni che gli saranno attribuite con il regolamento di cui al comma 4.

6. Per il suo funzionamento il Polo didattico di ateneo è dotato di una struttura amministrativa.

Art. 52.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel polo didattico di ateneo è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. La Commissione paritetica è composta da docenti e studenti in pari misura ed è costituita per ogni componente da un numero pari al numero dei dipartimenti. La componente dei docenti in seno alla Commissione paritetica è designata dai consigli di dipartimento, mentre quella degli studenti è costituita dagli studenti eletti nel Consiglio didattico.

3. La Commissione paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio, anche mediante l'individuazione di appositi indicatori, dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) formula pareri sulla istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di corsi di studio;

c) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la libertà d'insegnamento garantita ai singoli docenti;

d) redige una relazione periodica sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene trasmessa al Consiglio didattico e al Nucleo di valutazione;

e) segnala le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche.

4. Le attività della Commissione paritetica sono disciplinate con apposito regolamento dalla stessa adottato ed emanato con decreto del rettore.

Art. 53.

Corsi di studio

1. Ciascun corso è affidato, di regola, alla responsabilità di un dipartimento, con deliberazione del Senato accademico.

2. Il Consiglio del corso di studio è composto da tutti i docenti afferenti al corso stesso e da una rappresentanza degli studenti, eletta secondo quanto previsto nel regolamento elettorale.

3. Il Consiglio elegge nel proprio seno un coordinatore del corso tra i professori di ruolo, che dura in carica tre anni.

4. Due o più corsi di studio possono organizzarsi in collegi di area didattica. Il presidente del Collegio è eletto tra i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Collegio stesso.

5. Compiti e modalità di funzionamento dei corsi di studio e dei collegi sono definiti da apposito regolamento.

Art. 54.

Corsi di master di primo e secondo livello

1. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei corsi di master di primo e secondo livello nonché la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di ateneo.

Art. 55.

Corsi e scuole di dottorato

1. I corsi di dottorato sono di norma istituiti e attivati su proposta, anche congiunta, dei dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, e nel rispetto della normativa vigente, con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire quindi, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.

2. I corsi di dottorato sono gestiti dai dipartimenti o, ove istituita, dalla scuola di dottorato attivata, di norma, in ciascun dipartimento.

3. Per ogni altra norma volta a regolarne la struttura e il funzionamento, si fa riferimento all'apposito regolamento dei dottorati di ricerca dell'Ateneo.

Art. 56.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Esse svolgono la loro attività didattica, organizzativa e gestionale nel rispetto della legislazione vigente.

2. Esse si danno un regolamento, approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, che ne definisce le finalità, la struttura e le modalità operative.

Art. 57.

Altri corsi

1. Le modalità di organizzazione e funzionamento di corsi ulteriori che l'Ateneo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, e/o di specifiche disposizioni normative, promuove ed organizza nonché la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di ateneo.

Capo II

CENTRI DI RICERCA E DI ELABORAZIONE CULTURALE

Art. 58.

Centri di ricerca interdipartimentali

1. Per le attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il Consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, previo parere obbligatorio del Senato accademico, può deliberare la costituzione temporanea di Centri interdipartimentali di ricerca senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo.

Art. 59.

Centri di ricerca interateneo

1. Per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti di durata pluriennale, uno o più dipartimenti dell'Orientale possono istituire con uno o più dipartimenti di altri atenei centri di ricerca interateneo.

2. L'istituzione e l'attivazione dei centri di ricerca interateneo, proposta dai dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

Art. 60.

Centri di elaborazione culturale

1. L'Orientale promuove e favorisce la costituzione di centri di elaborazione culturale, di formazione e di consulenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con altre università italiane ed estere, nonché con istituti di cultura ed enti pubblici nazionali ed esteri ed, in particolare, con quelli presenti sul territorio. La proposta di attivazione del Centro è formulata dal Dipartimento e approvata dal Senato accademico. Ogni triennio il Centro presenta al Dipartimento e al Senato accademico, ai fini della valutazione, una dettagliata relazione sull'attività svolta. In caso di valutazione negativa il Senato può deliberarne la soppressione.

Capo III

CENTRI DI SERVIZIO E SISTEMI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI ATENEO

Art. 61.

Centri di servizio

1. Onde favorire lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca e della didattica, nonché per le proprie esigenze organizzative, mediante l'uso di dotazioni, l'Orientale può istituire centri di servizio di ateneo anche interdipartimentali.

2. I Centri di servizio, per l'esercizio delle proprie attività, possono avere autonomia amministrativa e gestionale; possono avvalersi dell'apporto di studenti, dell'attività di collaboratori esterni e, sulla base di apposite convenzioni, delle prestazioni di soggetti pubblici o privati e possono svolgere anche attività per conto terzi e qualsiasi attività connessa con le finalità proprie e con le dotazioni di cui dispongono.

3. L'attività, i compiti, la composizione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed emanato dal rettore.

Art. 62.

Sistema bibliotecario di ateneo

1. È istituito il Sistema bibliotecario di ateneo al quale afferiscono tutte le strutture bibliotecarie dell'Ateneo, la relativa attività ed il personale addetto.

2. Il Sistema bibliotecario è responsabile della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario.

3. Il Sistema bibliotecario di ateneo è dotato di autonomia amministrativa e gestionale esercitata ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Sistema bibliotecario di ateneo si articola in sezioni, definite in base all'articolazione territoriale e/o tematica, ognuna funzionalmente organizzata per lo svolgimento dell'attività bibliotecaria ed i servizi all'utenza.

5. Le modalità di funzionamento del Sistema bibliotecario di ateneo sono definite da apposito regolamento di ateneo.

Art. 63.

Sistema museale di ateneo

1. Il Sistema museale di ateneo è l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.

2. Il Sistema museale di ateneo si articola nelle diverse strutture che ospitano tali beni e si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica nonché la diffusione a vantaggio della società; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.

3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di ateneo sono definite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto, si intende per:

a) professori: i professori ordinari ed associati;

b) docenti: i professori ordinari, associati e i ricercatori;

c) ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato;

d) personale tecnico-amministrativo: tutto il personale dipendente che non svolge funzione docente nell'Università, compresi i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera nonché l'area dirigenziale;

e) personale: il personale docente e quello tecnico amministrativo;

f) studenti: gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, di master, scuole estive, scuole interateneo;

g) corsi di studio: i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale.

Art. 65.

Incompatibilità

1. È fatto divieto per i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere membri di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

2. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Sono, quindi, da ritenersi cariche accademiche incompatibili con il regime a tempo definito della docenza le seguenti:

a) rettore;

b) componente del Consiglio di amministrazione nell'Ateneo nei cui ruoli è inserito il docente a tempo definito;

c) componente del Senato accademico;

d) direttore di dipartimento.

Art. 66.

Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 67.

Riunione degli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali non sono pubbliche, salvo diversa determinazione assunta dall'organo stesso.

Art. 68.

Pareri

1. I pareri richiesti ai sensi del presente statuto agli organi universitari devono essere resi nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo che ha richiesto il parere può prescinderne, salvo che si tratti di questioni per le quali le norme specifiche di legge o di regolamento dispongano espressamente in modo diverso.

Art. 69.

Delibere degli organi collegiali

1. Per le delibere degli organi collegiali regolati dal presente statuto, in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

Art. 70.

Elezione e nomina dei rappresentanti negli organi collegiali

1. Le votazioni per le elezioni di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.

2. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche.

3. In caso di non validità delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute; se le rappresentanze non elette costituiscono meno di 1/3 dei componenti l'organo, si procede alla ripetizione delle elezioni una sola volta. Ove anche tali elezioni risultino non valide per mancato raggiungimento del quorum, l'organo si intende comunque regolarmente costituito.

Art. 71.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Senato accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le modifiche relative alla composizione e all'elettorato attivo e passivo degli organi universitari trovano applicazione alla scadenza degli organi in carica al momento dell' entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Art. 72.

Norme transitorie

1. Gli organi collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente statuto.

2. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1, dell'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente statuto.

3. Il mandato del rettore, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 9, quinto periodo della legge n. 240/2010, è prorogato di due anni accademici oltre la scadenza del mandato quadriennale e non è rinnovabile.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà avviata la procedura per la costituzione del Senato accademico. La procedura per la costituzione del Consiglio di amministrazione deve essere avviata entro trenta giorni dalla costituzione del Senato accademico.

5. Nelle prime sedute utili del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono avviate le procedure per la costituzione del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione.

6. Le disposizioni dei vigenti regolamenti che si riferiscono al direttore amministrativo, fino alla revisione degli stessi, sono da intendersi riferite al direttore generale.

7. Gli organi dei dipartimenti costituiti a seguito della ridefinizione dell'assetto dipartimentale dell'Ateneo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge n. 240/2010, restano in carica per la durata del mandato, integrati nella rispettiva composizione secondo quanto previsto dal presente statuto.

8. In prima applicazione, al fine di far coincidere la conclusione del mandato del Senato accademico con la fine dell'anno accademico, il mandato può avere durata inferiore a quattro anni.

Art. 73.

Monitoraggio

1. Su iniziativa del rettore o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario può essere sottoposta a monitoraggio.

Art. 74.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche apportate al presente statuto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo modificato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00265

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «K24 Pharmaceuticals S.r.l.», in Marcianise.

Con il provvedimento n. aM - 220/2016 del 16 dicembre 2016 è stata revocata, su richiesta, a far data dal 28 gennaio 2017, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Marcianise (CE) s.s. 87 Km 20,600, rilasciata alla società K24 Pharmaceuticals S.R.L.

17A00274

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «I.BIR.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l.», in Roma.

Con il provvedimento n.aM - 222/2016 del 21 dicembre 2016 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Roma (RM), Via Vittorio Grassi, 9, rilasciata alla Società I.BIR.N - Istituto Bioterapico Nazionale S.R.L.

17A00275

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eplerenone Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 279/2016 - 40 del 21 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EPLERENONE PFIZER.

Confezioni:

A.I.C. n. 043552013 - descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552025 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552037 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552049 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552052 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552064 - «25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552076 - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552088 - «25 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552090 - «25 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552102 - «25 mg compresse rivestite con film» 20X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552114 - «25 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552126 - «25 mg compresse rivestite con film» 50X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552138 - «25 mg compresse rivestite con film» 90X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552140 - «25 mg compresse rivestite con film» 100X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552203 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552153 - «25 mg compresse rivestite con film» 200X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552165 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552177 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552189 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552191 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552241 - «50 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552215 - «50 mg compresse rivestite con film»90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552227 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552239 - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043552304 - «50 mg compresse rivestite con film» 200X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552254 - «50 mg compresse rivestite con film» 20X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552266 - «50 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552278 - «50 mg compresse rivestite con film» 50X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552280 - «50 mg compresse rivestite con film» 90X1 compresse in blister PVC/AL - monodose;

A.I.C. n. 043552292 - «50 mg compresse rivestite con film» 100X1 compresse in blister PVC/AL - monodose.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00276

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Cipla».

Con la determinazione n. aRM - 280/2016 - 4027 del 22 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DESLORATADINA CIPLA

confezione: 044367011

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister pvc/aclar/al

confezione: 044367023

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/aclar/al

confezione: 044367035

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/aclar/al

confezione: 044367047

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/aclar/al

confezione: 044367050

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/aclar/al

confezione: 044367062

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/aclar/al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00277

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brevinti».

Con la determinazione n. aRM - 281/2016 - 6515 del 22 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Baxter S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BREVINTI

confezione: 041574017

descrizione: «20 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in po da 100 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00278

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Nuova Oter S.r.l.», in Pontinia.

Con il provvedimento n. aG - 1/2017 del 3 gennaio 2017 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di GAS MEDICINALI dell'officina farmaceutica sita in Pontinia (LT) Zona industriale Mazzocchio, rilasciata alla Società Nuova Oter S.r.l..

17A00279

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riconoscimento come associazione di protezione ambientale, dell'associazione Ente nazionale guide equestri ambientali, in Silvano Pietra.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 2016 l'individuazione della associazione denominata Ente nazionale guide equestri ambientali - E.N.G.E.A. con sede in Silvano Pietra (Pavia), via Umberto I n. 37, è revocata.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 2016 l'istanza dell'associazione denominata Associazione italiana medici per l'ambiente, con sede ad Arezzo, via della Fioraia n. 17/19, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

17A00264

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2016.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e dell'art. 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 2014 - supplemento ordinario n. 87), si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei Buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2016 è risultato pari al 1,40%.

17A00310

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24-25 novembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016110/ING-L-136 del 20 dicembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Inarcassa in data 24-25 novembre 2016, concernente modifiche all'art. 5.1-*ter* del Regolamento generale di previdenza 2012, in materia di imponibilità ai fini del contributo integrativo dei volumi d'affari derivanti da fatture ad esigibilità differita.

17A00268

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 24 novembre 2016.

Con presa d'atto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0016116/CONS-L-59 del 20 dicembre 2016 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche allo statuto dell'ENPACL, di cui all'allegato «A» del rogito redatto dal notaio Antonio Sgobbo (Rep. n. 46.821, racc. n. 14.560), deliberate dall'Assemblea dei delegati nella riunione straordinaria del 24 novembre 2016.

17A00269

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Esaminata la documentata domanda presentata dalla Associazione vitivinicoltori della IGT Terre Siciliane, con sede in Palermo, per il tramite della Regione Sicilia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 17 novembre 2016, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Siciliane»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE SICILIANE»

Art. 1.

Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti categorie e tipologie:

Categoria Vino (1):

«Terre Siciliane» bianco anche passito e vendemmia tardiva;

«Terre Siciliane» rosso, anche novello, passito e vendemmia tardiva;

«Terre Siciliane» rosato, anche passito;

Categoria Vino frizzante (8):

«Terre Siciliane» frizzante bianco, rosso e rosato;

Categoria Vino Spumante (4):

«Terre Siciliane» spumante bianco e rosato;

Categoria Vino liquoroso (3):

«Terre Siciliane» liquoroso bianco e rosso;

«Terre Siciliane» nelle suddette tipologie anche con specificazione di uno, due, tre o quattro dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente o a bacca di colore non corrispondente per le tipologie rosato e per le tipologie ottenute da uve a bacca nera vinificate in bianco, provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, iscritti nel registro.

2. L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, ad esclusione del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, fino a un massimo del 15%.

3. L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli idonei alla coltivazione nella regione sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio

2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, ad esclusione del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo, è consentita a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;

il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con o senza la specificazione di vitigno a tonnellate 18 per i vini bianchi e a tonnellate 16 per i vini rossi e rosati.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% vol per i bianchi;

10% vol per i rosati;

10,50% vol per i rossi;

10% vol per gli spumanti bianco e rosato;

12% vol per i liquorosi;

10,50% vol per il novello;

10% vol per il passito bianco (prima dell'appassimento);

10,50% vol per il passito rosso (prima dell'appassimento);

13% vol per la vendemmia tardiva.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore, con provvedimento regionale, può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Sicilia.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vini ad eccezione delle tipologie passito per le quali non deve essere superiore al 50% ; per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto dell'alcolizzazione che può essere effettuata con alcol di natura vinosa, con alcol vinico e con aggiunta di acquavite di vino.

4. Per le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o dopo la raccolta.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» in versione passito e vendemmia tardiva non è consentita la pratica dell'arricchimento.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

«Terre Siciliane» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, elegante;

sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 3,50g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

«Terre Siciliane» bianco vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

odore: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno il 10,00% vol svolto;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Terre Siciliane» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: gradevole, fine;

sapore: dal secco all'abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Terre Siciliane» rosso vendemmia tardiva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce , tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno il 10,00% vol svolto;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Terre Siciliane» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fine, elegante;

sapore: dal secco all'abboccato armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Terre Siciliane» Spumante bianco:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fine;

sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

«Terre Siciliane» Spumante Rosato:

spuma: fine, persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

«Terre Siciliane» bianco passito:

colore: giallo tendente all'ambra a seconda dell'invecchiamento;

odore: intenso, fruttato;

sapore: dolce, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol con residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Terre Siciliane» rosso passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol con residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

2. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

3. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie «frizzante», «novello» e «liquoroso», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

«Terre Siciliane» frizzante: 9,00%;

«Terre Siciliane» novello: 11,00%;

«Terre Siciliane» liquoroso: 15,00%.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. All'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», selezionato», «superiore» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. Nell'etichettatura e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» non è consentito utilizzare il nome del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo Nero d'Avola nelle informazioni facoltative al consumatore sulla base ampelografica.

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia. L'orografia mostra dei contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente montuosa, quella centromeridionale e sud-occidentale, essenzialmente collinare; quella tipica di altopiano, presente nella zona sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.

La rete idrografica è molto complessa; numerosi sono i corsi d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido; le valli fluviali sono per lo più strette ed approfondite nella zona montuosa, sensibilmente più aperte nella zona collinare.

Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei seguenti complessi:

Complesso clastico di deposizione continentale;

Complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);

Complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;

Complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni prevalentemente argillose presenti nel territorio siciliano;

Complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene Superiore;

Complesso conglomeratico-arenaceo;

Complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le varie formazioni a prevalente componente arenacea, diffuse nella Sicilia settentrionale;

Complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la serie calcarea degli Iblei;

Complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena peloritana).

Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro ambienti climatici primari:

Ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua intorno a 18° C, piovosità media annua di 400-500 mm (province di Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia durante la stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalù e Messina la piovosità media annua è di 800 mm, mentre in quello dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm.

Ambiente area Etna: il clima è umido, specie sul versante settentrionale dove le piogge raggiungono i 600-800 mm, nella fascia bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il versante orientale è più piovoso di quello occidentale. La temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e dell'altimetria, infatti il versante orientale è più caldo mentre quello settentrionale rimane il più freddo e danno origine ad ambienti rispettivamente più precoci o più tardivi. Il versante sud-occidentale è quello più asciutto.

Ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e Sicani): la piovosità media annua può arrivare a 1000 mm ed oltre. La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima intorno a 25° C.

Ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la temperatura media annua è superiore a 15° C e quella media delle massime in estate arriva a 29° C; la piovosità annua è limitata anche a 400 mm, pertanto, nella Sicilia interna bassa collina (province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima è caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola come dimostrano i numerosi reperti archeologici (ampeloliti, fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e uvicole) e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai rinomati vini siciliani.

Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche bilobate e le coppe carenate, che costituivano i «servizi» normalmente impiegati per il consumo di vino. Le recenti ricerche archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche di attività agro-pastorali, oltre che di commercializzazione (M. Botto 2001).

Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano raffigurazioni di scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata attività economica della regione legata alla produzione vinaria.

Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in particolare in età cesarea nella Gallia è attestata la presenza di vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del messinese, quando Cesare brindò alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.

Durante il declino dei Romani, in Sicilia si afferma la classe dei grandi proprietari terrieri, come è attestato dalla presenza di grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei cui mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza della coltivazione dei vigneti nel territorio.

Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne portarono all'abbandono delle stesse, per cui la coltivazione della vite cadde in declino.

Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani (827-1061) venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno «Zebib» (oggi Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).

La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei Normanni; in seguito, durante il periodo della dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose società di vendita di vino, come riferisce il Cougnet nella sua «Historiae de la table».

Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei territori interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo «De rebus Siculis», cita come zone assai vitate il territorio di Aci, il contado di Messina, la pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo. Bacci, nel suo celebre «Naturali vinorum historia», cita i vigneti alle falde del Monte Erice, quelli del territorio di Palermo e dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli. L'importanza della produzione vitivinicola in questo periodo viene attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di quella di Palermo.

Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la viticolture visse un periodo di crisi dalla quale si risollevò in epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini, nel suo «Giornale di viaggio» del 1776, dove parla del vino siciliano che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola. Il commerciante inglese John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo a Marsala, sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra; Anche Benjamin Ingham apre diversi stabilimenti a Marsala e Mazara; ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribuì in maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte dell'imprenditore Vincenzo Florio.

Nel 1862, Garibaldi tornò in Sicilia e visitò lo stabilimento Florio, bevve e lodò il Marsala dolce che da allora in poi fu denominato «Garibaldi dolce».

Nella seconda metà dell'ottocento, l'invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell'isola e la vite viene soppiantata da altre colture.

Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su vite americana resistente alla fillossera e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare.

La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi.

È verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si può indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano. Si assoda la capacità della Sicilia a produrre vini bianchi di qualità sia con vitigni autoctoni come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Turgau e Sauvignon. Negli anni novanta inizia la sperimentazione e la produzione di vini rossi di alta qualità con il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero.

Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d'Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni internazionali riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per l'aspetto cromatico, ma soprattutto perchè conferisce al vino una tipicità riconducibile ai sapori mediterranei.

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate nella zona.

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *a)* e quelli di cui alla lettera *b)*.

L'orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l'esposizione dei vigneti e l'ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione di vini di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della IGT «Terre Siciliane». Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Terre Siciliane», le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

Istituto regionale vini e oli - Viale della Libertà n. 66 - 90143 Palermo - Telefono 091 6278111 - Fax 091 347870; e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto regionale della vite e del vino è l'Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *b)* e *c)*, ed all'art. 26, par. 1, del reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012 (Allegato 3).

17A00263

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 30 dicembre 2016 recante «Modalità e termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese indicato in epigrafe, adottato ai sensi del decreto ministeriale 4 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, sono state definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni destinate alle imprese oggetto di sequestro o confisca alla criminalità organizzata, nonché alle imprese che acquistano o affittano imprese sequestrate o confiscate, alle cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati e alle cooperative di lavoratori dipendenti locatarie di beni aziendali confiscati.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

17A00270

Erogazione di contributi pubblici a sostegno di progetti di internazionalizzazione delle PMI presentati dai Consorzi per l'internazionalizzazione - Annualità 2017.

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) è stato pubblicato il decreto del direttore generale per le Politiche di internazionalizzazione e la Promozione degli scambi del 23 dicembre 2016 che ha definito - per l'anno 2017 - le modalità e i termini per la richiesta e la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione, al fine di sostenere le PMI nei mercati esteri, favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché incrementare la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i consumatori internazionali per contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari.

17A00271

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-013) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.